



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1764

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

Indice

1. DDL S. 1764 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1764	5
1.3. Trattazione in Commissione	31
1.3.1. Sedute	32
1.3.2. Resoconti sommari	33
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	34
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 88 (ant.) del 09/09/2020	35
1.3.2.2. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	45
1.3.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 3 (ant.) del 18/11/2020	46
1.3.2.2.2. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 4 (ant.) del 20/04/2022	49
1.3.2.2.3. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 5 (ant.) del 04/05/2022	54
1.4. Trattazione in consultiva	56
1.4.1. Sedute	57
1.4.2. Resoconti sommari	58
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	59
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 96 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/10/2020	60
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	62
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020	63
1.4.2.3. 5 ^a (Bilancio)	83
1.4.2.3.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022	84
1.4.2.3.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022	96
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	102
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 194 (ant.) del 24/09/2020	103
1.4.2.4.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 195 (pom.) del 07/10/2020	114

1. DDL S. 1764 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1764
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

Titolo breve: *Ratifica Protocollo addizionale Convenzione criminalità informatica su razzismo e xenofobia*

Iter

4 maggio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1764

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione [Paola Pisano](#) , Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia [Elena Bonetti](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **10 marzo 2020**; annunciato nella seduta n. 200 del 11 marzo 2020.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , CONSIGLIO D'EUROPA , REATI INFORMATICI , RAZZISMO

Articoli

PENE PECUNIARIE (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandro Alfieri](#) (PD) (dato conto della nomina il 9 settembre 2020) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Mario Michele Giarrusso](#) (Misto) (dato conto della nomina il 18 novembre 2020) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3^a Sen. [Alessandro Alfieri \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 18 novembre 2020) (a seguito di nuova assegnazione).

Facente funzioni per la Commissione 3^a Sen. [Vito Rosario Petrocelli \(M5S\)](#) il 18 novembre 2020 .

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 28 aprile 2020. Annuncio nella seduta n. 210 del 28 aprile 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 14^a (Unione europea)

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [2^a \(Giustizia\)](#) e [3^a \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 16 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 267 del 21 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1764

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1764

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
di concerto con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
con il **Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** (PISANO)
con il **Ministro per le pari opportunità e la famiglia** (BONETTI)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2020

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-*bis* del codice penale

Onorevoli Senatori. -

Il contenuto del Protocollo

Il Protocollo addizionale - aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006 - riguarda la Convenzione sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, e comporta un'estensione di tale Convenzione al fine di includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto a detti reati.

Quanto al precipuo contenuto del Protocollo addizionale, che è stato sinora ratificato da trentadue Paesi, mentre tredici Stati, tra cui l'Italia, lo hanno meramente firmato (la firma dell'Italia porta la data del 9 novembre 2011), esso è strutturato in sedici articoli, preceduti da un ampio preambolo.

L'articolo 1 fissa lo scopo del Protocollo addizionale, ovvero il completamento delle disposizioni della Convenzione sulla criminalità informatica in ordine alla criminalizzazione dei comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo di sistemi informatici.

L'articolo 2 riporta alcune definizioni dei termini essenziali per il Protocollo in esame, la cui interpretazione è analoga a quella dei termini della Convenzione sulla criminalità informatica; in particolare, la definizione di materiale razzista e xenofobo indica qualsiasi materiale scritto, di immagine o di altra rappresentazione relativa a idee o teorie che incitino all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro una o più persone, con la motivazione della razza, del colore, dell'origine nazionale o etnica, della religione.

Gli articoli da 3 a 7 riguardano i provvedimenti da adottare a livello nazionale. L'articolo 3 concerne la diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici, e prevede (paragrafo 1) che ogni Parte del Protocollo adotta le misure legislative e di altra natura necessarie nel proprio ordinamento per la definizione di detti comportamenti quali reati, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione.

Il paragrafo 2 stabilisce peraltro che ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non procedere alla

criminalizzazione di una determinata condotta, quando il materiale razzista e xenofobo sia volto a incitare a una discriminazione tuttavia non associata all'odio o alla violenza, purché rimedi alternativi alla legge penale siano effettivamente disponibili.

Il paragrafo 3 sembra contenere un'ulteriore attenuazione della portata della disposizione di cui al paragrafo 1, prevedendo che una Parte può evitare di applicare il medesimo paragrafo 1 nei casi di discriminazione per i quali i principi del proprio ordinamento riguardanti la libertà di espressione escludano i rimedi alternativi alla criminalizzazione.

L'articolo 4 riguarda le minacce con motivazioni razziste e xenofobe, e prevede che ciascuna delle Parti procede al proprio interno alla definizione quale reato della minaccia tramite sistemi informatici - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di dar luogo alla commissione di un reato grave in base al diritto nazionale, nei confronti di una o più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione, ma solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi.

L'articolo 5 concerne gli insulti con motivazione razzista e xenofoba, e prevede (paragrafo 1) che ciascuna delle Parti procede nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della fattispecie dell'insulto pubblico se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - per il tramite di un mezzo informatico, nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione - ma, nuovamente, solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi.

In base al paragrafo 2, peraltro, ciascuna delle Parti, per procedere alla criminalizzazione del comportamento, può esigere che esso abbia come effetto di esporre la persona o il gruppo di persone interessate all'odio, al disprezzo e al ridicolo; inoltre ciascuna delle Parti può anche riservarsi il diritto alla non applicazione totale o parziale del paragrafo 1 dell'articolo 5.

L'articolo 6 riguarda la negazione, la palese minimizzazione, l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità. In particolare il paragrafo 1 prevede che ciascuna delle Parti procede nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della diffusione per via informatica - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o giustifichino atti inquadrabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale, e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione.

Anche in questo caso tuttavia (paragrafo 2) ciascuna delle Parti, prima di procedere alla qualificazione penale di un comportamento ai sensi del paragrafo 1, può subordinarla al fatto che la negazione o la minimizzazione palese siano stati commessi con l'intenzione di incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione - ma, ancora una volta, solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi.

Analogamente al precedente articolo, inoltre, ciascuna delle Parti potrà riservarsi di non applicare totalmente o parzialmente il paragrafo 1 dell'articolo 6.

Infine (articolo 7) ciascuna delle Parti adotta altresì misure legislative ed altre misure necessarie per la criminalizzazione nel proprio ordinamento della collaborazione - intenzionale e senza autorizzazione - nella commissione di uno dei reati di cui al Protocollo in esame, come anche della complicità con l'intenzione di far commettere uno di tali reati.

L'articolo 8 riguarda le relazioni tra la Convenzione sulla criminalità informatica e il Protocollo addizionale ad essa: è stabilita (paragrafo 1) l'applicazione *mutatis mutandis* al Protocollo degli articoli 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 e 46 della Convenzione.

D'altronde le Parti (paragrafo 2) estendono il campo di applicazione degli articoli da 14 a 21 e da 23 a

35 della Convenzione nella portata prevista dagli articoli da 2 a 7 del Protocollo addizionale.

I rimanenti articoli (9-16) del Protocollo opzionale contengono le disposizioni finali: in particolare, il Protocollo è aperto alla firma degli Stati già Parti della Convenzione, che possono vincolarsi al Protocollo mediante firma con o senza riserva di ratifica. Il depositario del Protocollo (articolo 16) è il Segretario generale del Consiglio d'Europa, presso il quale sono depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per quanto concerne la successiva adesione al Protocollo, è previsto che ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione potrà aderire al Protocollo dopo l'entrata in vigore del medesimo, mediante il deposito di uno strumento di adesione (articoli 9-11).

Sono previste precise procedure in ordine alle riserve e alle dichiarazioni concernenti il campo di applicazione del Protocollo da parte di ciascuna delle Parti, specialmente con riferimento agli articoli 3, 5 e 6 del Protocollo addizionale, nonché all'applicazione territoriale del Protocollo medesimo (articoli 12-14).

In base all'articolo 15 ciascuna delle Parti può denunciare in ogni momento il Protocollo con notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa, e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica.

Il Protocollo presenta elementi di contatto con la disciplina della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, volta a fornire una impostazione penale comune agli Stati membri nel contrasto ai fenomeni di razzismo e xenofobia. I reati cui fa riferimento la decisione quadro sono, infatti;

(art. 1):

a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;

b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;

d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Il quadro giuridico nazionale

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, sono state esaminate, oltre al codice penale, le seguenti fonti: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta « legge Mancino »), la legge 24 febbraio 2006, n. 85, la legge 16 giugno 2016, n. 155 ed il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.

La legge 13 aprile 1975, n. 654 ha dato esecuzione alla Convenzione internazionale aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, relativa all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, entrata in vigore per l'Italia il 4 febbraio 1976.

Nella citata Convenzione per « discriminazione razziale » si intende « ogni distinzione, esclusione,

restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica » (articolo 1 della Convenzione).

L'articolo 3, comma 1, legge n. 654 del 1975 puniva « salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione »: alla lettera *a*) « chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi »; alla lettera *b*) « chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ».

L'originario articolo 3 è stato così sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993 (nel testo modificato dalla relativa legge di conversione), che ha soppresso il comma 2 della precedente formulazione della disposizione.

La lettera *a*) del comma 1 della disposizione è stata successivamente sostituita dall'articolo 13 legge n. 85 del 2006, che ha modificato anche la successiva lettera *b*).

In particolare quest'ultima legge, alla lettera *a*) del citato articolo 3, ha modificato i termini definitivi della condotta penalmente rilevante: è punito non più chi « diffonde in qualsiasi modo », ma chi « propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico »; non più chi « incita » ma chi « istiga a commettere o commette atti di discriminazione ». A proposito della sostituzione del concetto di « diffusione » con quello di « propaganda » e del concetto di « incitamento » con quello di « istigazione », la giurisprudenza della Suprema Corte tende ad escludere una discontinuità contenutistica tra le due fattispecie (Cassazione, sezione III, 7 maggio 2008, n. 37581). Si tratta, pertanto, di condotte sostanzialmente equivalenti.

Riguardo alla nozione penalistica di propaganda, sulla quale la giurisprudenza si è pronunciata anche con riferimento ad altre fattispecie delittuose (si pensi all'associazione sovversiva punita dall'articolo 272 del codice penale), è stato, altresì, ritenuto che essa si concreta nell'azione di colui che, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo di diffusione, ponga a conoscenza di un numero indeterminato di persone, idee, propositi ed apprezzamenti, idonei a provocare un effettivo e concreto pericolo di adesione alle idee propagandate (Cassazione, sezione I, 12 maggio 1986, n. 10779).

Così intesa la nozione penalistica di « propaganda », si rileva che, già a legislazione vigente, essa può essere realizzata anche con il ricorso a mezzi informatici o telematici; ne discende che l'intervento normativo in esame, volto a puntualizzare al primo comma, lettera *a*) del nuovo articolo 604-*bis* del codice penale, che la propaganda può essere realizzata con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico, non ha carattere innovativo dell'ordinamento giuridico, ma una funzione meramente chiarificatrice del precetto penalistico.

Successivamente si segnalano le modifiche apportate al più volte menzionato articolo 3 della legge n.654 del 1975 dalla legge 16 giugno 2016, n. 115, con la quale si è attribuita rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975 è stato da ultimo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale) ed il suo contenuto è confluito nel nuovo articolo 604-*bis* del codice penale, (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

Il disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di

autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 - come modificato dalla citata legge Mancino e dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, di riforma dei reati di opinione - nella formulazione anteriore al 2016 sanzionava:

- lettera *a*): con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- lettera *b*): con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Mancava alla lettera *a*) (come manca anche nella attuale formulazione dell'articolo 604-*bis* del codice penale) qualsiasi riferimento alle modalità di commissione degli illeciti (come previste, in particolare, dall'articolo 3 del Protocollo) così come alla rilevanza penale della distribuzione di pubblicazioni che negano o minimizzano grossolanamente, giustificano o approvano il genocidio e i crimini di guerra e contro l'umanità (previsti dall'articolo 6 del Protocollo).

Diversamente, risultava recepito dall'ordinamento (v. articolo 3 della legge Mancino) il contenuto dell'articolo 4 della decisione quadro, che prevedeva un'aggravante per tutti i reati (diversi da quelli contemplati dalla stessa decisione-quadro) a motivazione razzista e xenofoba.

Per quanto concerne poi l'apologia di reato (definito concordemente dalla giurisprudenza come un giudizio di valore positivo, di correttezza o di giustificabilità dato pubblicamente di un'attività delittuosa tale da far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico), attualmente il codice penale punisce l'illecito (reclusione da 1 a 5 anni) ai sensi dell'articolo 414 (istigazione a delinquere) senza tuttavia prevedere una fattispecie specifica che punisca l'apologia condotta con modalità tali da istigare alla violenza e all'odio razziale e xenofobo (come, invece, previsto dall'articolo 1 della decisione).

Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale prevede un'aggravante se l'apologia di reato è commessa attraverso strumenti informatici o telematici.

Con la legge 16 giugno 2016, n. 115, si è attribuita rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, con l'introduzione di una specifica circostanza aggravante (precedente comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che corrisponde al terzo comma del vigente articolo 604-*bis* del codice penale).

A seguito dell'introduzione della suddetta circostanza aggravante, la disciplina nazionale risulta allineata con quanto previsto dal Protocollo in merito alla incriminazione delle condotte di distribuzione e diffusione di materiale razzista o xenofobo o di materiale che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità, con la conseguenza che non sono necessarie specifiche norme di adattamento.

L'articolo 3 del presente disegno di legge, pertanto, si limita semplicemente a chiarire l'ambito operativo del precetto penale contenuto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 604-*bis* codice penale, senza introdurre nuove fattispecie criminose, prevedendo che i fatti ivi previsti possano essere commessi con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico.

Relazione tecnica

L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione in oggetto.


La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

24 FEB. 2020

Il Responsabile Generale dello Stato



PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Questo strumento determina un'estensione della portata della Convenzione sulla Criminalità informatica (detta anche Convenzione sulla Cyber criminalità, ratificata dall'Italia il 5 giugno 2008), comprese le sue disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La crescita esponenziale del fenomeno degli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini od alla realizzazione di atti emulativi, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell'ambito di ogni democrazia moderna; come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cass., sez. I, sentenza 28.2.2001, n. 341) "le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale, oltre a dare attuazione ed esecuzione agli obblighi assunti verso la comunità internazionale con l'adesione alla Convenzione di New York, costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell'art. 3 della Costituzione".

In ambito UE, si segnala la Decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, mira a definire un'impostazione penale comune per contrastare i reati basati sul razzismo e sulla xenofobia.

Più nel dettaglio, i reati a cui fa riferimento la decisione quadro sono i reati di stampo razzista e xenofobo, quelli di istigazione e complicità e quelli riconducibili alla motivazione razzista e xenofoba. Si tratta, pertanto, di fattispecie analoghe a quelle prese in considerazione dal presente Protocollo.

Nella relazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio del 27.1.2014 si indica il grado di recepimento da parte degli Stati membri delle disposizioni contenute nella suddetta decisione GAI.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, sono state esaminate, oltre al codice penale, le seguenti fonti: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993 n. 205 (c.d. legge Mancino), la legge 24 febbraio 2006, n. 85, la legge 16 giugno 2016, n. 155 ed il decreto

legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con la legge 16 giugno 2016, n. 155 si è attribuita rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, con l'introduzione di una specifica circostanza aggravante (introduzione del comma 3-bis all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che corrisponde al terzo comma del vigente art. 604-bis c.p.).

A seguito dell'introduzione della suddetta circostanza aggravante, la disciplina nazionale risulta allineata con quanto previsto dal Protocollo in merito alla incriminazione delle condotte di distribuzione e diffusione di materiale razzista o xenofobo o di materiale che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità.

L'articolo 3 del presente ddl, pertanto, si limita semplicemente a chiarire l'ambito operativo del precetto penale contenuto alla lettera a) del primo comma dell'articolo 604-bis codice penale, senza introdurre nuove fattispecie criminose, prevedendo che i fatti ivi previsti possano essere commessi con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta “delegificazione”, poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti sulla medesima materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Si segnalano le seguenti sentenze sul medesimo o analogo oggetto: Cass. Pen. Sez. I, 11 dicembre 2012, n. 47894 (in cui si delinea tra l'altro la nozione di "propaganda", di cui all'art. 3 L. n. 654 del 1975), Cass., Sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581 (nella quale si affronta il problema della successione di leggi penali in materia e della continuità normativa tra le ipotesi penali del 1993 e quelle del 2006), Cass., Sez. III, 13 dicembre 2007, n. 13234 (in cui si delinea la differenza tra il delitto di istigazione a commettere atti discriminatori ed il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale).

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

In ambito Unione Europea, la Strategia per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017 rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto ai reati di natura informatica. Essa individua, in particolare, le priorità europee nella lotta alla pedo-pornografia infantile on-line ed alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché nella protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle finalità perseguite dalla Strategia, l'Unione Europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell'Italia, la Direttiva 2013/40 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la Decisione quadro 2005/222 del 24 febbraio 2005 e punta ad armonizzare a livello UE i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni. In aggiunta, il 1° gennaio 2013 è stato inaugurato il Cyber Crime Centre, con sede a L'Aja - presso Europol - allo scopo di fornire sostegno agli Stati membri e alle Istituzioni dell'Unione nel rafforzamento delle rispettive capacità operative e di analisi nel settore del contrasto agli attacchi informatici.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia. I rilievi della Commissione relativi alla Decisione quadro 2008/913/GAI non hanno comportato, infatti, l'avvio di una procedura d'infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Nel diritto dell'Unione europea, il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni tra i cittadini di Stati membri dell'Unione, comportano non soltanto il divieto di discriminazioni dirette, che si realizzano quando un cittadino di altro Stato membro è trattato meno favorevolmente del cittadino nazionale in ragione proprio dell'elemento della cittadinanza, ma anche il divieto di discriminazioni indirette, che si producono quando una disposizione o un criterio o una prassi apparentemente neutra dello Stato membro pongono i cittadini di altri Stati membri in una posizione di particolare e

sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini nazionali e tale misura non possa essere giustificata da “ragioni oggettive”, indipendenti dalla nazionalità ed adeguatamente commisurate allo scopo perseguito, in ossequio ai consolidati principi di necessità e proporzionalità.

Tale nozione di discriminazione indiretta è ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (ad es. CGE, sentenza 23 febbraio 1994, causa Scholz C- 419/92; CGE, sentenza 12 febbraio 1974, causa Sotgiu, n. 152/73).

La Corte di Giustizia europea ha in tal senso evidenziato che anche il ricorso al criterio della residenza o di anzianità di residenza può determinare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento europeo. Esso, infatti se previsto quale requisito ai fini dell’accesso ad un beneficio può integrare una forma di illecita discriminazione “dissimulata” in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori comunitari, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi (ad es. CGE, Meints, causa 57/96, sentenza 27 novembre 1997; CGE, Meussen, causa 337/97, sentenza 8 giugno 1999; CGE, Commissione c. Lussemburgo, causa 299/01, sentenza 20 giugno 2002; CGE, Commissione c. Repubblica italiana, causa C-388/01, sentenza 16 gennaio 2003).

Costituendo il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni su base di nazionalità tra cittadini di Stati membri dell’Unione europea un principio fondamentale ed una norma imperativa del diritto dell’Unione europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha ritenuto che possa essere fatto valere dal singolo non solo in senso verticale, ossia nei confronti di qualsiasi organo o autorità di uno Stato membro, ma anche in senso orizzontale, ossia nei confronti di un privato, persona fisica o giuridica (ad es. CGE, sentenza 12.12.1974, Walrave, causa 36/74; CGE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano spa, causa C-281/98; CGE, sentenza 19 gennaio 2010, Seda Kucukdeveci c. Swedexgmbh &Co, Kg., causa C-555/07).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnalano sul punto alcune pronunce in materia di minoranze rom quali *Nachova and others v. Bulgaria*, *Bekos and Koutropoulos v. Greece*, *Cobzaru v. Romania*. Nella prima pronuncia indicata il revirement giurisprudenziale è stato nel segno dell’abbassamento dello standard di prova dell’intento razzista, che è passato dalla formula dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” al test della “dimostrazione convincente”; si è chiarito, inoltre, che spetta ai ricorrenti e non allo Stato provare la matrice razzista di un atto violento anche nei casi in cui gli eventi ricadono nell’ambito di cognizione delle Autorità.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell’UE.

Il Protocollo è entrato in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data del deposito del quinto strumento di ratifica: ad oggi sono numerosi gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad averlo ratificato, tra cui Francia e Germania.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare l'art. 3 della legge n. 654/1975.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 13.12.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Stefano Soliman



VISTO
Roma, 13 FEB. 2020

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale, primo comma, lettera a), dopo le parole: « fino a 6.000 euro chi » sono inserite le seguenti: « , con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico, ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Série des traités européens n° 139

**ADDITIONAL PROTOCOL TO THE
CONVENTION ON CYBERCRIME,
CONCERNING THE CRIMINALISATION
OF ACTS OF A RACIST AND
XENOPHOBIC NATURE COMMITTED
THROUGH COMPUTER SYSTEMS**

Strasbourg, 28.I.2003



The member States of the Council of Europe and the other States Parties to the Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 23 November 2001, signatory hereto;

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recalling that all human beings are born free and equal in dignity and rights;

Stressing the need to secure a full and effective implementation of all human rights without any discrimination or distinction, as enshrined in European and other international instruments;

Convinced that acts of a racist and xenophobic nature constitute a violation of human rights and a threat to the rule of law and democratic stability;

Considering that national and international law need to provide adequate legal responses to propaganda of a racist and xenophobic nature committed through computer systems;

Aware of the fact that propaganda to such acts is often subject to criminalisation in national legislation;

Having regard to the Convention on Cybercrime, which provides for modern and flexible means of international co-operation and convinced of the need to harmonise substantive law provisions concerning the fight against racist and xenophobic propaganda;

Aware that computer systems offer an unprecedented means of facilitating freedom of expression and communication around the globe;

Recognising that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society, and is one of the basic conditions for its progress and for the development of every human being;

Concerned, however, by the risk of misuse or abuse of such computer systems to disseminate racist and xenophobic propaganda;

Mindful of the need to ensure a proper balance between freedom of expression and an effective fight against acts of a racist and xenophobic nature;

Recognising that this Protocol is not intended to affect established principles relating to freedom of expression in national legal systems;



Taking into account the relevant international legal instruments in this field, and in particular the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocol No. 12 concerning the general prohibition of discrimination, the existing Council of Europe conventions on co-operation in the penal field, in particular the Convention on Cybercrime, the United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21 December 1965, the European Union Joint Action of 15 July 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning action to combat racism and xenophobia;

Welcoming the recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating cybercrime and racism and xenophobia;

Having regard to the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the Council of Europe on the occasion of their Second Summit (Strasbourg, 10-11 October 1997) to seek common responses to the developments of the new technologies based on the standards and values of the Council of Europe;

Have agreed as follows:

Chapter I – Common provisions

Article 1 – Purpose

The purpose of this Protocol is to supplement, as between the Parties to the Protocol, the provisions of the Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 23 November 2001 (hereinafter referred to as “the Convention”), as regards the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems.

Article 2 – Definition

- 1 For the purposes of this Protocol:

“racist and xenophobic material” means any written material, any image or any other representation of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors.

- 2 The terms and expressions used in this Protocol shall be interpreted in the same manner as they are interpreted under the Convention.

Chapter II – Measures to be taken at national level

Article 3 – Dissemination of racist and xenophobic material through computer systems

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

distributing, or otherwise making available, racist and xenophobic material to the public through a computer system.



- 2 A Party may reserve the right not to attach criminal liability to conduct as defined by paragraph 1 of this article, where the material, as defined in Article 2, paragraph 1, advocates, promotes or incites discrimination that is not associated with hatred or violence, provided that other effective remedies are available.
- 3 Notwithstanding paragraph 2 of this article, a Party may reserve the right not to apply paragraph 1 to those cases of discrimination for which, due to established principles in its national legal system concerning freedom of expression, it cannot provide for effective remedies as referred to in the said paragraph 2.

Article 4 – Racist and xenophobic motivated threat

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

threatening, through a computer system, with the commission of a serious criminal offence as defined under its domestic law, (i) persons for the reason that they belong to a group, distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion, if used as a pretext for any of these factors, or (ii) a group of persons which is distinguished by any of these characteristics.

Article 5 – Racist and xenophobic motivated insult

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

insulting publicly, through a computer system, (i) persons for the reason that they belong to a group distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion, if used as a pretext for any of these factors; or (ii) a group of persons which is distinguished by any of these characteristics.

- 2 A Party may either:
 - a require that the offence referred to in paragraph 1 of this article has the effect that the person or group of persons referred to in paragraph 1 is exposed to hatred, contempt or ridicule; or
 - b reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1 of this article.

Article 6 – Denial, gross minimisation, approval or justification of genocide or crimes against humanity

- 1 Each Party shall adopt such legislative measures as may be necessary to establish the following conduct as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right:

distributing or otherwise making available, through a computer system to the public, material which denies, grossly minimises, approves or justifies acts constituting genocide or crimes against humanity, as defined by international law and recognised as such by final and binding decisions of the International Military Tribunal, established by the London Agreement of 8 August 1945, or of any other international court established by relevant international instruments and whose jurisdiction is recognised by that Party.



2 A Party may either

- a require that the denial or the gross minimisation referred to in paragraph 1 of this article is committed with the intent to incite hatred, discrimination or violence against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors, or otherwise
- b reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1 of this article.

Article 7 – Aiding and abetting

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with this Protocol, with intent that such offence be committed.

Chapter III – Relations between the Convention and this Protocol

Article 8 – Relations between the Convention and this Protocol

- 1 Articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 and 46 of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol.
- 2 The Parties shall extend the scope of application of the measures defined in Articles 14 to 21 and Articles 23 to 35 of the Convention, to Articles 2 to 7 of this Protocol.

Chapter IV – Final provisions

Article 9 – Expression of consent to be bound

- 1 This Protocol shall be open for signature by the States which have signed the Convention, which may express their consent to be bound by either:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 A State may not sign this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or deposit an instrument of ratification, acceptance or approval, unless it has already deposited or simultaneously deposits an instrument of ratification, acceptance or approval of the Convention.
- 3 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 10 – Entry into force

- 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 9.



- 2 In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its signature without reservation as to ratification, acceptance or approval or deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 11 - Accession

- 1 After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention may also accede to the Protocol.
- 2 Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its deposit.

Article 12 - Reservations and declarations

- 1 Reservations and declarations made by a Party to a provision of the Convention shall be applicable also to this Protocol, unless that Party declares otherwise at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
- 2 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s) provided for in Articles 3, 5 and 6 of this Protocol. At the same time, a Party may avail itself, with respect to the provisions of this Protocol, of the reservation(s) provided for in Article 22, paragraph 2, and Article 41, paragraph 1, of the Convention, irrespective of the implementation made by that Party under the Convention. No other reservations may be made.
- 3 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of requiring additional elements as provided for in Article 5, paragraph 2.a, and Article 6, paragraph 2.a, of this Protocol.

Article 13 - Status and withdrawal of reservations

- 1 A Party that has made a reservation in accordance with Article 12 above shall withdraw such reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. If the notification states that the withdrawal of a reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall take effect on such a later date.
- 2 The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties that have made one or more reservations in accordance with Article 12 as to the prospects for withdrawing such reservation(s).

Article 14 - Territorial application

- 1 Any Party may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.



- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 15 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 16 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in the elaboration of this Protocol as well as any State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Protocol of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with its Articles 9, 10 and 11;
- d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 28 January 2003, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Protocol, and to any State invited to accede to it.



PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA CRIMINALITA'
INFORMATICA, RIGUARDANTE LA CRIMINALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA COMMESSI A
MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parte in questa Convenzione sulla cibercriminalità, firmatari della presente, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001;

Considerando l'obiettivo del Consiglio d'Europa di ottenere un legame più stretto fra i propri membri;

Ricordando come tutti gli esseri umani siano nati con pari dignità e diritti;

sottolineando la necessità di assicurare una piena ed effettiva attuazione dei diritti umani sanciti negli strumenti europei e in quelli internazionali, senza discriminazione o distinzione alcuna;

convinti che gli atti di natura razzista e xenofoba costituiscano una violazione dei diritti umani e una minaccia per lo stato di diritto e per la stabilità democratica;

considerando che il diritto nazionale e il diritto internazionale devono rispondere in modo adeguato alla propaganda di carattere razzista e xenofoba propagata per il tramite dei sistemi informatici;

consci che la propaganda di tali atti è spesso penalmente rilevante in base alla legislazione nazionale;

tenuto conto della Convenzione sulla cibercriminalità che prevede una cooperazione internazionale con mezzi flessibili e moderni e convinti della necessità di armonizzare la lotta contro la propaganda razzista e xenofoba;

consci del fatto che i sistemi informatici offrono un mezzo senza precedenti per facilitare la libertà di espressione e comunicazione nel mondo intero;

riconoscendo che la libertà di espressione costituisce uno dei principali elementi fondanti di una società democratica, e che è una delle condizioni essenziali per il suo progresso e la realizzazione di ogni essere umano;

preoccupati tuttavia dal rischio che tali sistemi informatici siano utilizzati in modo pregiudizievole o abusivo per diffondere una propaganda razzista e xenofoba;

convinti della necessità di assicurare un buon equilibrio tra la libertà di espressione e una lotta efficace contro gli atti di natura razzista e xenofoba;

riconoscendo che questo protocollo non lede i principi di diritto interno concernenti la libertà di espressione;

tenuto conto dei pertinenti strumenti giuridici internazionali in tale campo, in particolare della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e del suo protocollo n.12 relativo al divieto generale di discriminazione, delle convenzioni esistenti del Consiglio d'Europa sulla cooperazione in materia penale, in particolare della Convenzione sulla cibercriminalità e della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, l'Azione comune del 15 luglio 1996 dell'Unione Europea adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione Europea concernente l'azione contro il razzismo e la xenofobia;



accogliendo con favore le recenti iniziative volte a migliorare la comprensione e la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro la cybercriminalità, e anche quelle contro il razzismo e la xenofobia;

tenuto anche conto del Piano di azione adottato dai capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa in occasione del loro 2° Vertice tenutosi il 10 e 11 ottobre 1997 a Strasburgo, per individuare delle risposte comuni allo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione, fondate sulle norme e i valori del Consiglio d'Europa.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1. – Scopo del Protocollo

Scopo del presente Protocollo è di completare, per i Paesi che aderiscono al Protocollo, le disposizioni della Convenzione sulla cybercriminalità, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito, "la Convenzione") per quanto concerne la responsabilità penale per i comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo dei sistemi informatici;

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Protocollo, l'espressione: "*materiale razzista e xenofobo*" indica qualsiasi materiale scritto, qualsiasi immagine o altra rappresentazione di idee o di teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza, contro una persona o un gruppo di persone, in ragione della razza, del colore, dell'ascendenza o dell'origine nazionale o etnica, o della religione, se questi fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti.
2. Le espressioni ed i termini impiegati in questo protocollo sono interpretati analogamente a quelli della Convenzione.

CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A LIVELLO NAZIONALE

Articolo 3 - Diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici

1. Ogni parte adotta le misure legislative e di altra natura che consideri necessarie in base alla propria legge nazionale, per definire come reato, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione: la diffusione o altre forme di messa a disposizione di materiale razzista e xenofobico al pubblico per il tramite di un sistema informatico.
2. Ogni parte può riservarsi il diritto di non prevedere la responsabilità penale per una condotta, come definita al paragrafo 1 del presente articolo, quando il materiale, come definito all'articolo 2 paragrafo 1, sostiene, promuove o incita ad una discriminazione che non è associata all'odio o alla violenza, a condizione che altri rimedi efficaci siano disponibili.
3. Senza recare pregiudizio alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una Parte può riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1 nei casi di discriminazione per i quali non è possibile prevedere, alla luce dei principi stabiliti dal proprio ordinamento giuridico riguardanti la libertà di espressione, i rimedi efficaci di cui al paragrafo 2.

Articolo 4 – minaccia con motivazione razzista e xenofoba

Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie, nel proprio ordinamento interno, per definire come reato, se commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, la seguente condotta:



minacciare, tramite un sistema informatico, di commettere un reato grave come definito dal diritto interno, nei confronti (i) di una persona in ragione della sua appartenenza ad un gruppo che si caratterizzi per la razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, o per la religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi, oppure (ii) di un gruppo di persone che si distingue per una di tali caratteristiche.

Articolo 5 – Insulto con motivazione razzista e xenofoba

1. Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie nel proprio ordinamento interno, per definire come reato, se commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, la seguente condotta: l'insulto in pubblico, per il tramite di un mezzo informatico, (i) di una persona in ragione della propria appartenenza ad un gruppo che si caratterizzi per la razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, o per la religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi, oppure (ii) di un gruppo di persone che si distingue per una di tali caratteristiche.

2. Ogni parte può :

- a) esigere che l'infrazione prevista al paragrafo 1. del presente articolo abbia come effetto di esporre la persona o il gruppo di persone indicate al paragrafo 1 all'odio, al disprezzo o al ridicolo;
- b) ovvero riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6 – Negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità

1. Ogni parte adotta le misure legislative necessarie, nel proprio ordinamento interno, per definire le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente e senza autorizzazione, come reati:

la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico, per il tramite di un sistema informatico, di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione finale e definitiva del Tribunale militare internazionale, istituito dall'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, o ogni altra corte internazionale istituita dai pertinenti strumenti internazionali la cui giurisdizione è stata riconosciuta da tale parte.

2. Una parte può :

- a. prevedere che la negazione o la minimizzazione palese, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, siano commessi con l'intenzione di incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro una persona o un gruppo di persone, in ragione della razza, del colore della pelle, dell'ascendenza o dell'origine nazionale o etnica o dalla religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi;
- b. ovvero riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7 – Aiuto e complicità

Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie volte a definire, in virtù del proprio ordinamento interno, come reato, se viene commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, il fatto di aiutare a perpetrare un reato ai sensi di questo Protocollo, o di esserne complice con l'intenzione di far commettere tale reato.



Relazioni tra la Convenzione e questo Protocollo

Articolo 8 - Relazioni tra la Convenzione e questo Protocollo

1. Gli articoli 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 e 46 della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, a questo Protocollo.
2. Le parti estendono il campo di applicazione delle misure definite agli articoli da 14 a 21 da 23 a 35 della Convenzione, agli articoli da 2 a 7 di questo Protocollo.

CAPO IV – Disposizioni finali

Articolo 9 – Espressione del consenso ad essere vincolati

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione, che possono esprimere il proprio consenso ad esserne vincolati da:
 - a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; ovvero
 - b. la firma su riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Uno Stato non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, né depositare uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, se non ha già depositato o se non deposita simultaneamente uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui cinque Stati avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.
2. Per ogni Stato che successivamente esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della propria firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o dal momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 11 – Adesione

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire ugualmente al Protocollo.
2. L'adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del suo deposito.



Articolo 12 – Riserve e dichiarazioni

1. Le riserve e le dichiarazioni formulate da una Parte, concernenti una disposizione della Convenzione, si applicheranno anche a questo Protocollo, salvo che tale Parte non esprima una volontà contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Con notifica scritta indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni parte può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare se intende avvalersi della(e) riserva(e) di cui agli articoli 3, 5 e 6 di questo protocollo. Una parte può anche formulare, rispetto alle disposizioni di questo Protocollo, le riserve previste all'articolo 22, paragrafo 2 e all'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, senza che tale Parte pregiudichi l'applicazione della Convenzione. Nessuna altra riserva può essere formulata.
3. Con notifica scritta indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni Parte può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si avvale della possibilità di prevedere degli elementi aggiuntivi, come previsti all'articolo 5, paragrafo 2.a, ed all'articolo 6, paragrafo 2.a, di questo Protocollo.

Articolo 13 - Status e revoca delle riserve

1. Una parte che abbia apposto una riserva conformemente all'articolo 12 suindicato, revoca tale riserva, in tutto o in parte, non appena le circostanze lo consentano. Tale revoca avrà effetto a valere dalla data di una ricevuta di notifica della revoca da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Se tale notifica indica che la revoca della riserva debba avere effetto in una data precisa, e se tale data è successiva a quella in cui il Segretario Generale riceve la notifica, la revoca ha effetto in tale ulteriore data.
2. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa può periodicamente verificare con le Parti che abbiano apposto una o più riserve in applicazione dell'articolo 12 sulle prospettive di revoca di tali riserve.

Articolo 14 – Applicazione territoriale

1. Ogni Parte può, al momento della firma o quando deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali il Protocollo si applica.
2. Ogni Parte può in ogni momento, successivamente, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del Protocollo ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione. Nell'ambito di tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretariato Generale.
3. Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretariato Generale.



Articolo 15 – Denuncia

1. Tutte le Parti possono, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo attraverso la notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato nell'elaborazione del presente Protocollo e ad ogni Stato che vi ha aderito o è stato invitato ad aderirvi:

- a. tutte le firme;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in base agli articoli 9, 10 e 11;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa a questo Protocollo;

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 28 gennaio 2003, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente autentici, in unica copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa dovrà trasmettere copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1764

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

Titolo breve: *Ratifica Protocollo addizionale Convenzione criminalità informatica su razzismo e xenofobia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 88 \(ant.\)](#)

9 settembre 2020

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 3 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 4 \(ant.\)](#)

20 aprile 2022

[N. 5 \(ant.\)](#)

4 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 88 (ant.) del 09/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020
88^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice **GARAVINI** (*IV-PSI*) relatrice, informa che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 5a Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Nel decreto-legge in esame si intervengono aspetti di interesse per la 3a Commissione, nell'ambito del Capo VI, in relazione alle disposizioni sul riassetto del gruppo SACE (articolo 67), sull'internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start up* innovative (articolo 91) e per l'adempimento di taluni specifici impegni internazionali (articolo 92).

L'articolo 67, in particolare, dispone in ordine al riassetto del Gruppo SACE, da realizzarsi previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Il decreto determina il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti. Il comma 4 prevede, inoltre, che il MEF possa avvalersi - per le attività previste dall'articolo in esame - della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75 mila euro per l'anno 2020. Il comma 5 dispone altresì che SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il MAECI anche sulle decisioni relative alla partecipata SIMEST S.p.A., società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività.

Con riferimento alle misure per l'internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start up* innovative, si evidenzia come l'articolo 91 istituisca un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici

italiani, costituiti in forma di società di capitali. Le iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 incrementa di 300 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del predetto fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Si incrementa ulteriormente di 63 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata per la concessione - nei limiti previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato - di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a loro volta concessi a valere sul suddetto Fondo di rotazione. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST (che viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2020) è esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle *start-up* innovative.

Con riferimento alle disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali, l'articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali (comma 1). Il medesimo articolo dispone altresì la proroga di alcune norme riguardanti la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai per consentire l'operatività, fino al 31 dicembre 2022, del Commissariato generale di sessione per l'Expo 2020 Dubai, conseguente al rinvio dell'Esposizione universale disposto dal Governo degli Emirati Arabi Uniti, su richiesta di diversi Paesi partecipanti, a seguito delle difficoltà provocate dalla pandemia da Covid-19 (comma 2).

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente esposizione e apre, quindi, la discussione generale.

In sede di dichiarazione di voto, i senatori [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [AIMI](#) (*FIBP-UDC*) palesano la posizione di astensione dei loro rispettivi Gruppi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire il presidente [PETROCELLI](#), previa verifica del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

[\(1912\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019* , approvato dalla Camera dei deputati

[\(1913\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020* , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1912. Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1913)

Il senatore [MARILOTTI](#) (*M5S*), relatore, dà conto - per gli aspetti di competenza - dei testi relativi al rendiconto generale dello Stato e all'assestamento del bilancio dello Stato, già esaminati dalla Camera dei deputati.

Ricorda che lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per il 2020, approvato con la legge di bilancio n. 160 del 2019, reca spese in termini di competenza per un totale di 2.978,03 milioni di euro, di cui 2.783 milioni di parte corrente e 195,03 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti viene valutata, al 1° gennaio 2020, pari a 13,089 milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 2.991,119 milioni di euro. Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2020 (A.S. 1913) reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2020, di atti amministrativi che

hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento. Le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato anzitutto un aumento di 524,545 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, derivano da provvedimenti legislativi intervenuti nell'anno o da norme di carattere generale. Per quanto riguarda le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento (Atto Senato 1913), la manovra prevede un decremento negli stanziamenti di competenza e di cassa di 641.814 euro - tutti di parte corrente. Tale diminuzione è congiuntamente riconducibile ad un decremento nella misura di un milione di euro operato nel Programma 4.9, "Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero", e di un aumento di 358.186 euro a carico del Programma 32.3, "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", finalizzato quest'ultimo alla gestione del personale.

I residui aumentano (con le variazioni proposte con l'assestamento) di complessivi 379.157 milioni circa, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2019, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei residui passivi medesimi in seguito all'applicazione di specifiche disposizioni legislative. Mentre le variazioni di competenza traggono origine dalle esigenze emerse dall'effettivo andamento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di recepire sia la nuova consistenza dei residui sia le variazioni proposte per la competenza.

Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un decremento complessivo di 641.814 euro in termini di competenza, con le previsioni per il 2020 che risultano assestate a 3.501,937 milioni in termini di competenza. La previsione dei residui passivi (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - come risulta dal disegno di legge di assestamento Atto Senato 1913 relativo all'esercizio finanziario 2020 - è pari a 392,247 milioni di residui accertati (a fronte dei 13,089 milioni di euro presunti inizialmente al 1° gennaio 2020). Al consistente incremento dei residui contribuisce in maniera assai rilevante (+234,21 milioni) la Missione 16, commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Programma 16.5, "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy", aggiunta allo stato di previsione a seguito dell'attribuzione al MAECI di importanti competenze, prima del Ministero dello sviluppo economico, in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Pertanto, i residui nell'assestamento per il 2020 (nei quali concorrono anche i residui relativi al citato Programma 16.5) non coincidono con quelli accertati dal rendiconto al 31 dicembre 2019. Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.991,119 milioni di euro aumenta e risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.894,184 milioni di euro.

Il Relatore richiama altresì, stanti i temi di interesse per la 3ª Commissione, la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2019 della Corte dei Conti, che analizza la gestione del bilancio dello Stato per singole Amministrazioni e che, nel capitolo riferito al Ministero degli affari esteri, evidenzia come si registri una sostanziale continuità della politica estera nazionale fra il 2018 e il 2019, incentrata in particolare nella gestione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, nel negoziato per il Quadro Finanziario Pluriennale (2021-2027), nella gestione dei fenomeni migratori a livello europeo e nell'impegno per la stabilità dell'Africa, del Mediterraneo e in Medio Oriente. Dall'esame dei principali risultati del 2019, il documento della magistratura contabile evidenzia come alla missione 4, "Italia in Europa e nel mondo", siano collegate le priorità politiche di maggior impatto che ricevono il 97 per cento delle risorse complessive stanziare, in linea con la tendenza registrata negli anni precedenti. In dettaglio si evidenzia come il programma 2, "Cooperazione allo sviluppo", assorba quasi il 40,3 per cento degli stanziamenti definitivi (in lieve calo rispetto al 42 per cento registrato del 2018), seguito dal programma 13, "Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese", con il 20 per cento (in leggero aumento rispetto al 19,33 del 2018) e dal programma 6, "Promozione della pace e sicurezza internazionale", che assorbe circa il 18 cento degli stanziamenti. In relazione al programma 2, Cooperazione allo sviluppo, la Relazione della Corte evidenzia una diminuzione di

stanziamento per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale", la cui dotazione passa dai 588 milioni del 2018 ai 495 milioni nel 2019. Rammenta, infine, come al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato (Atto Senato 1912) sia allegata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 124 del 2014, anche la Relazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che riporta i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2019. Il documento dà conto sinteticamente delle spese per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2019 e che è stato pari a 3.434,02 milioni di euro, corrispondente allo 0,19 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL). Nel documento si sottolinea, tuttavia, come tale cifra, trasmessa dal Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo Economico (OCSE) nel mese di aprile 2020, sia frutto di una trasmissione parziale ed incompleta a causa dei ritardi nella trasmissione dei dati da parte di importanti soggetti pubblici per via dell'emergenza causata dalla pandemia Covid-19. La stessa Relazione evidenzia come il maggiore contribuente dell'APS italiano, anche per il 2019, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con erogazioni (incluse quelle di Cassa Depositi e Prestiti e di SACE) pari 1,92 miliardi di euro, pari al 55,8 per cento dell'APS complessivo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) si colloca in seconda posizione, destinando alla cooperazione allo sviluppo, insieme all'AICS, circa 1,28 miliardi di Euro, pari al 37,2 per cento dell'APS. Da ultimo si evidenzia criticamente come i dati complessivamente forniti dalla Relazione, ed in particolare nella sua parte tabellare, non sembrerebbero attualmente consentire un'immediata verifica contabile di quanto speso dai singoli dicasteri a titolo di APS. Conclude preannunciando la possibilità che la Commissione formuli un parere favorevole sul disegno di legge n. 1912 ed un parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1913 (pubblicato in allegato), aggiungendo le eventuali osservazioni che dovessero emergere in sede di dibattito.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione svolta e apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere preliminarmente la posizione contraria del proprio Gruppo in merito al provvedimento in esame nel suo complesso, manifesta, invece, una valutazione più articolata per quanto concerne gli aspetti di più stretta pertinenza della 3a Commissione. In particolare, apprezza l'incremento delle risorse destinate alla rete diplomatico-consolare, alla internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del *made in Italy*, mentre chiede chiarimenti al Governo circa l'impiego delle risorse del Fondo Africa, poiché, a suo modo di vedere, nella logica di creare le condizioni per lo sviluppo dei Paesi di origine dei migranti, bisogna porre particolare attenzione ai finanziamenti previsti dall'aiuto pubblico allo sviluppo, che, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge in titolo, hanno subito un significativo decremento, dallo 0,30 allo 0,19 per cento del reddito nazionale lordo, dal 2017 al 2019.

Il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia brevemente la necessità di implementare gli stanziamenti a favore dell'apprendimento della lingua italiana nel mondo, che deve essere considerato un vero e proprio strumento della politica estera nazionale.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) condivide in pieno l'impostazione del relatore soprattutto per quanto concerne la necessità che il Governo ripristini ed incrementi, possibilmente utilizzando il passaggio parlamentare del prossimo esame della legge di bilancio, le somme destinate alla diffusione della lingua italiana tra le comunità dei nostri connazionali.

Auspica, inoltre, che, nella bozza di parere predisposta, venga segnalata anche l'opportunità di ripristinare ed aumentare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, che, notoriamente, hanno subito consistenti decurtazioni negli ultimi anni.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD) rende nota la posizione favorevole della propria parte politica in merito allo schema di parere in discussione, affermando, al contempo, l'esigenza imprescindibile di un cambio di passo in tema di cooperazione allo sviluppo, che deve diventare di nuovo un *volet* prioritario dell'azione italiana nell'arengo internazionale.

Il presidente [PETROCELLI](#) esorta i Commissari ed, *in primis*, il relatore ad integrare la proposta di parere testé illustrata alla luce dei rilievi emersi nel corso della discussione.

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S), al riguardo, fa proprie le considerazioni svolte in particolare dalla collega Garavini, sottoponendo alla Commissione una riformulazione del suddetto parere.

Non essendovi altri interventi, verificata la sussistenza del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) mette ai voti, con distinte votazioni, lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 1912 e lo schema di parere favorevole riformulato con osservazioni sul disegno di legge n. 1913 (pubblicati in allegato).

La Commissione approva.

MATERIE DI COMPETENZA

[\(Doc. CLXXXII, n. 4\)](#) *Relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al primo semestre 2019*

[\(Doc. CLXXXII, n. 5\)](#) *Relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al secondo semestre 2019*

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, riferisce in merito alle Relazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sull'attuazione della legge n. 374 del 1997 per la messa al bando delle mine antipersona nei due semestri del 2019.

Ricorda che l'Italia è stata fra i promotori più attivi della campagna che ha condotto alla firma della Convenzione di Ottawa del 1997 per la messa al bando delle mine e ha un ordinamento molto avanzato in materia, che comprende, oltre alla legge n. 374 del 1997 e alla legge n. 106 del 1999 di ratifica del testo convenzionale, anche la legge n. 58 del 2001 istitutiva di un apposito Fondo per lo sminamento umanitario, destinato al finanziamento di attività come la bonifica umanitaria, l'educazione delle popolazioni e l'assistenza alle vittime. Il nostro Paese ha, inoltre, sottoscritto e ratificato, con la legge n. 95 del 2011, anche la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, dopo aver partecipato sin dall'inizio a tutte le fasi del processo di stesura dello strumento convenzionale. Da ultimo, nel corso della presente legislatura, il disegno di legge n. 1 recante "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo", - su cui si è espressa anche la nostra Commissione formulando nella circostanza un parere favorevole con osservazioni - è stato approvato all'unanimità dall'Aula del Senato il 29 aprile del 2019, ed attende ora - auspicabilmente in tempi brevi - l'avvio dell'esame da parte della Camera dei deputati. Si ricorda altresì che il nostro Paese nel biennio 2016-2017 ha avuto la presidenza del *Mine Action Support Group* (MASG) di New York, ovvero dell'organismo che a livello internazionale coordina i programmi nazionali tesi a promuovere le attività di sminamento e prevenzione alla minaccia degli ordigni, attraverso il supporto finanziario e informativo.

L'Italia, peraltro, nel corso degli ultimi anni, ha dimostrato particolare serietà ed impegno in questo delicato settore, tanto da aumentare progressivamente i fondi destinati alle attività di sminamento, in

linea con l'impegno assunto in occasione del Vertice umanitario mondiale di Istanbul del 2016 di allocare annualmente risorse a tale scopo non inferiori a 2 milioni di euro.

Le due Relazioni in disamina, illustrano le azioni svolte dal MAECI rispettivamente nel primo e nel secondo semestre del 2019 per il rafforzamento, l'attuazione e l'universalizzazione della Convenzione di Ottawa, e offrono un quadro delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi.

Nello specifico, le due Relazioni ricordano la partecipazione dell'Italia ai due incontri, svolti rispettivamente a febbraio e ad ottobre 2019, del *Mine Action Support Group* (MASG) - in cui sono stati posti in rilievo i contributi italiani alle attività di sminamento condotte dall'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS) e gli importati investimenti nei comparti della bonifica dei territori contaminati e dell'assistenza alle vittime - , alla riunione intersessionale degli Stati parte della Convenzione tenutasi a Ginevra in maggio, e alla IV Conferenza di Revisione della Convenzione sul bando delle mine antipersona tenutasi ad Oslo in novembre. Quest'ultimo appuntamento, in particolare, ha portato all'adozione di un Documento di riesame sullo stato di attuazione del testo convenzionale, di un nuovo Piano d'Azione e di una dichiarazione politica in cui, oltre a valutare i successi finora conseguiti dalla Convenzione - fra cui la distruzione di oltre 52 milioni di mine - si riafferma e si rafforza l'impegno ad alto livello degli Stati parte a dare attuazione agli impegni assunti a livello internazionale, anche attraverso un innalzamento del livello di partecipazione finanziaria. Con riferimento allo sminamento umanitario, le Relazioni informano che l'apposito Fondo istituito nel 2001 ha potuto disporre nel 2019 di uno stanziamento complessivo di poco superiore ai 4 milioni di euro, in aumento rispetto alle risorse rese disponibili nel 2017 e nel 2018 che erano state pari, rispettivamente, a 3,3 e a 3,6 milioni di euro. Le attività nel campo dello sminamento che hanno ottenuto un sostegno finanziario hanno riguardato in particolare l'Afghanistan, con un contributo di 700.000 euro a favore del Comitato Internazionale della Croce Rossa per un programma di riabilitazione fisica e di reinserimento sociale, l'Iraq, la Siria e il Sudan, con contributi rispettivamente di 700.000, 550.000 e 500.000 euro a sostegno delle attività di sminamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS), e lo Yemen, con un contributo di 500.000 euro a favore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per interventi di bonifica e di sensibilizzazione della popolazione al rischio rappresentato dalle mine e dagli ordigni inesplosi. Ulteriori risorse sono state indirizzate - fra le altre - a sostegno delle attività di sminamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS) in Palestina (per oltre 136.000 euro) e in Colombia (per 350.000 euro), a progetti di assistenza medica e di supporto psico-sociale in Somalia realizzati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (per 200.000 euro), al progetto di educazione al rischio da mine organizzato dall'UNICEF in Ucraina (per 500.000 euro), oltre che al finanziamento del Centro Internazionale di Ginevra sullo sminamento (per 221.000 euro) e della Campagna Italiana contro le mine (CICM) (per 150.000 euro).

La Relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2019 offre, infine, un breve resoconto dei progetti finanziati con i fondi dell'esercizio finanziario 2018 le cui attività siano proseguite anche nel corso del 2019. Fra di essi si annoverano un progetto pilota in Bosnia-Erzegovina e in Giordania del Centro Internazionale di Ginevra sullo sminamento umanitario e realizzato in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per l'integrazione delle politiche nazionali di sminamento nei piani nazionali di sviluppo (con un contributo di 125.000 euro), attività di sminamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS) rispettivamente in Palestina (per 331.000 euro), in Iraq (per 585.000 euro), in Sudan e Colombia (per 300.000 euro per ciascun Paese) e un progetto del Comitato Internazionale della Croce Rossa per il sostegno ai centri di fornitura di servizi riabilitativi, di protesi, di sostegno psicologico e di reinserimento sociale in Somalia (per 250.000).

Il presidente [PETROCELLI](#), quindi, ringrazia la relatrice per l'esposizione testé svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale
(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, introduce il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto nel gennaio 2003.

Ricorda che un disegno di legge di analogo contenuto, l'Atto Camera n. 3084, di iniziativa governativa, venne discusso e approvato dalla Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, ma non poté vedere completato il proprio *iter* di esame al Senato (Atto Senato 2471) a causa della conclusione della legislatura.

Ricorda altresì che nel corso di questa legislatura un disegno di legge di iniziativa parlamentare, recante la proposta di ratifica del medesimo Protocollo addizionale (Atto Senato 1524), presentato lo scorso settembre ed assegnato alle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 gennaio scorso, non ha finora visto avviare il suo *iter* di esame.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativo in particolare alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete. Suo obiettivo principale è quello perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla *cyber*-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale.

Il Protocollo addizionale oggetto della presente ratifica è stato finora sottoscritto da 45 Paesi - fra cui alcuni non membri del Consiglio d'Europa quali il Sudafrica e il Canada - e ratificato da 32, fra cui Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna, ricevendo peraltro l'adesione anche di ulteriori Stati extra-europei come il Marocco, il Paraguay e il Senegal. Il testo, entrato in vigore nel 2006, è finalizzato ad estendere la portata della Convenzione sulla *cyber*-criminalità anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo alle Parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione stabiliti dalla Convenzione anche per questa fattispecie di reati.

L'obiettivo sotteso - come evidenzia la relazione illustrativa del provvedimento - è quello di ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, le cui limitazioni possono essere giustificate, ai sensi di quanto sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, unicamente per ragioni connesse ad esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale, della salute e dell'ordine pubblico.

Composto da un ampio preambolo e da 16 articoli, il Protocollo - che l'Italia ha sottoscritto nel 2011 - definisce "razzista e xenofobo" qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti (articolo 2). Il testo, nel Capitolo II (articoli 3-7), chiama i Paesi parte ad adottare nei rispettivi ordinamenti interni misure

legislative per l'individuazione di fattispecie di reato come la diffusione via internet di materiale razzista e xenofobo (articolo 3), la minaccia e l'insulto con motivazioni razziste e xenofobe (articoli 4 e 5), la negazione, o la palese minimizzazione, o ancora l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità (articolo 6). In particolare l'articolo 6 prevede che ciascuna delle Parti proceda, nel proprio diritto interno, alla criminalizzazione della diffusione per via informatica - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o giustifichino atti inquadrabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale, e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione. I successivi Capi III e IV del protocollo (articoli 8-16) disciplinano le relazioni tra la Convenzione e il Protocollo (articolo 8), gli aspetti relativi alla manifestazione del consenso da parte degli Stati ad essere vincolati dal Protocollo (articolo 9), all'entrata in vigore (articolo 10), all'adesione (articolo 11), alle riserve e alle dichiarazioni (articolo 12), allo status e alla revoca delle riserve (articolo 13), all'applicazione territoriale (articolo 14), alla denuncia (articolo 15) e alla notifica delle firme e degli altri strumenti di ratifica, accettazione o adesione (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici.

Evidenzia, da ultimo, come la Convenzione non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate in particolare le disposizioni per il riassetto del Gruppo SACE, per l'internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start up* innovative e per l'adempimento di specifici impegni internazionali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1912

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; considerato che, in virtù di tali variazioni, il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni per il 2020 e quelli definitivi in sede di rendiconto registra un decremento di competenza e di cassa di 641.814 euro; preso altresì atto dei contenuti della Relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che riporta i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2019; richiamata la Relazione della Corte dei conti sulla gestione del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1913

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, evidenziato che, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2020, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge; preso atto che le previsioni per il 2020 risultano assestate a 3.501,937 milioni di euro in termini di competenza; preso altresì atto che i residui si assestano a 392,247 milioni di euro, con un incremento di 234,21 milioni di euro ascrivibile in larga parte alla Missione 16, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Programma 16.5, "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*", aggiunta allo stato di previsione a seguito dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di importanti competenze in precedenza di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico; evidenziato che per effetto delle citate variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era pari a 2.991,119 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.894,184 milioni di euro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

- si preveda il recupero dei fondi, originariamente disponibili, a favore del Programma "Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero", essenziali al pari degli interventi economici, quale elemento qualificante della politica estera del nostro Paese.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1913

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, evidenziato che, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2020, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge; preso atto che le previsioni per il 2020 risultano assestate a 3.501,937 milioni di euro in termini di competenza;

preso altresì atto che i residui si assestano a 392,247 milioni di euro, con un incremento di 234,21 milioni di euro ascrivibile in larga parte alla Missione 16, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Programma 16.5, "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*", aggiunta allo stato di previsione a seguito dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di importanti competenze in precedenza di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico; evidenziato che per effetto delle citate variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era pari a 2.991,119 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.894,184 milioni di euro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si preveda il recupero e l'incremento dei fondi, originariamente disponibili, a favore del Programma "Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero", essenziali al pari degli interventi economici, quale elemento qualificante della politica estera del nostro Paese;
- si esprime altresì un forte auspicio affinché vengano incrementati i fondi della cooperazione allo sviluppo anche in vista del prossimo esame della manovra di bilancio.

1.3.2.2. 2[^] (Giustizia) e 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.2.1. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 3 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(1524) ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) ricorda, in via preliminare, che il disegno di legge n. 1764, originariamente assegnato alla sola Commissione affari esteri, che aveva già avviato l'esame per proprio conto, è stato, su sollecitazione della Commissione giustizia, in relazione ai rilevanti profili di natura penale, riassegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite.

Questo consente l'avvio dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1764 e 1524, di analogo contenuto.

Peraltro, come già avvenuto in Commissione esteri, propone di adottare lo stesso Atto Senato n. 1764, come testo base, per l'esame da parte delle Commissioni.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore Alfieri, relatore per la 3a Commissione, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra, quindi, il disegno di legge, relativamente alle parti di competenza della Commissione affari esteri, spiegando che esso reca la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità

informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto nel gennaio 2003.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativo in particolare alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete. Suo obiettivo principale è quello perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale.

Il Protocollo addizionale oggetto della presente ratifica è stato finora sottoscritto da 45 Paesi - fra cui alcuni non membri del Consiglio d'Europa quali il Sudafrica e il Canada - e ratificato da 32, fra cui Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna, ricevendo peraltro l'adesione anche di ulteriori Stati extra-europei come il Marocco, il Paraguay e il Senegal. Il testo, entrato in vigore nel 2006, è finalizzato ad estendere la portata della Convenzione sulla cyber-criminalità anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo alle Parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione stabiliti dalla Convenzione anche per questa fattispecie di reati. L'obiettivo sotteso - come evidenzia la relazione illustrativa del provvedimento - è quello di ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, le cui limitazioni possono essere giustificate, ai sensi di quanto sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, unicamente per ragioni connesse ad esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale, della salute e dell'ordine pubblico.

Composto da un ampio preambolo e da 16 articoli, il Protocollo - che l'Italia ha sottoscritto nel 2011 - definisce "razzista e xenofobo" qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti (articolo 2). Il testo, nel Capitolo II (articoli 3-7), chiama i Paesi parte ad adottare nei rispettivi ordinamenti interni misure legislative per l'individuazione di fattispecie di reato come la diffusione via internet di materiale razzista e xenofobo (articolo 3), la minaccia e l'insulto con motivazioni razziste e xenofobe (articoli 4 e 5), la negazione, o la palese minimizzazione, o ancora l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità (articolo 6). In particolare l'articolo 6 prevede che ciascuna delle Parti proceda, nel proprio diritto interno, alla criminalizzazione della diffusione per via informatica - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o giustifichino atti inquadrabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale, e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione. I successivi Capi III e IV del protocollo (articoli 8-16) disciplinano le relazioni tra la Convenzione e il Protocollo (articolo 8), gli aspetti relativi alla manifestazione del consenso da parte degli Stati ad essere vincolati dal Protocollo (articolo 9), all'entrata in vigore (articolo 10), all'adesione (articolo 11), alle riserve e alle dichiarazioni (articolo 12), allo status e alla revoca delle riserve (articolo 13), all'applicazione territoriale (articolo 14), alla denuncia (articolo 15) e alla notifica delle firme e degli altri strumenti di ratifica, accettazione o adesione (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici.

Evidenzia, da ultimo, come la Convenzione non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Prende, quindi, la parola il senatore Giarrusso, relatore per la 2a Commissione, per l'illustrazione del disegno di legge, relativamente alle parti di competenza della Commissione giustizia.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) mette in risalto che di diretta competenza della Commissione giustizia è l'articolo 3, il quale novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, al fine di includere, nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici.

Ricorda, in questa sede, che i primi due commi dell'articolo 604-*bis* contemplano un esteso catalogo di fattispecie di reato, punite in via sussidiaria rispetto ad altri eventuali più gravi reati. In particolare, al primo comma, lettera *a*), sono puniti - con la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro - i delitti di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico nonché i delitti di istigazione e di commissione di atti discriminatori (non violenti) per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Rammenta poi che per la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. Sez. I, 13/12/2019, n. 1602) la propaganda razzista, per assurgere a fatto di reato, non può esaurirsi in un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente anche attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; parimenti la nozione di "discriminazione per motivi razziali" richiede la commissione di una condotta discriminatoria che si fonda proprio sulla qualità personale del soggetto, e non invece, sui suoi comportamenti.

Il disegno di legge interviene proprio su questi delitti sanzionando espressamente anche le condotte commesse con mezzi informatici o telematici. Impregiudicati gli effetti dell'approvazione del disegno di legge n. 812, già approvato dalla Commissione in tema di diffamazione a mezzo stampa, segnala che finora la tutela più comunemente invocata era quella civilistica, fondata sulle clausole del contratto per adesione in cui si sostanzia l'iscrizione ad una piattaforma digitale *social*: per Tribunale Roma Ord., 24/02/2020 (causa X e altri c. *Facebook Ireland Ltd*) "non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare invocata dagli utenti di un *social network* che lamentino la disattivazione dei relativi account e delle pagine da loro amministrare, da considerare legittima in quanto tali pagine erano riconducibili a un'organizzazione d'odio e i contenuti ivi reiteratamente immessi incitavano all'odio e alla discriminazione, violando le condizioni contrattuali e la normativa, interna e internazionale, di contrasto ai discorsi d'odio e discriminatori" (Foro It., 2020, 3, 1, 1050).

Il relatore rammenta, infine, che l'articolo 604-*bis*, al primo comma, lettera *b*), punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni i delitti di istigazione e provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di commissione di atti di violenza per i medesimi motivi. Al secondo comma sono punite, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, la partecipazione o l'assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che si prefiggono l'incitamento alla discriminazione violenta o non, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, con la reclusione da 1 a 6 anni, la promozione o direzione di tali enti. Il comma 3, infine, contempla la cosiddetta aggravante di negazionismo, che si applica quando la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia i relatori per le relazioni svolte e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.2.2. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 4 (ant.) del 20/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022
4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(1524) ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1764, adottato come testo base, di cui dà lettura.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver fatto presente che la materia da regolamentare risulta essere della massima rilevanza, ricorda che, al riguardo, nell'altro ramo del Parlamento, anche su iniziativa del proprio Gruppo, sono stati approvati atti di indirizzo che sottolineano l'esigenza di salvaguardare il principio cruciale della libertà di espressione. Auspica, inoltre, che, anche dal versante del Governo, venga profuso l'impegno necessario per garantire tale principio.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide la preoccupazione del senatore Iwobi, evidenziando i rischi per la libertà di manifestazione del pensiero - costituzionalmente garantita - che verrebbero a prodursi a seguito dell'approvazione del protocollo; paventa i rischi di una criminalizzazione di semplici manifestazioni di opinioni, auspicando un approfondimento dal punto di vista giuridico finalizzato a verificare la compatibilità di tale protocollo addizionale con il principio di libertà di

espressione garantito dalla Costituzione; auspica che si chiarisca in maniera netta la linea di confine tra ciò che possa essere considerato reato e ciò che invece rientra all'interno della libertà di manifestazione del pensiero.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) invita i Commissari a non perdere di vista, come parametro di riferimento, quando si parla di libertà di espressione, il fondamentale articolo 3 della Costituzione italiana.

Al senatore Stefania [CRAXI](#) (FIBP-UDC) preme sottolineare la circostanza per cui molte delle fattispecie di reato prescritte dal Protocollo addizionale in titolo, sono, in realtà e come è ben noto, già disciplinate, da tempo, nella normativa nazionale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore per la 3a Commissione, nel ribadire che l'Italia ha, di fatto, già recepito, nel codice penale, molte delle fattispecie criminose previste dall'Accordo in esame, richiama l'attenzione sul fatto che la presentazione di eventuali emendamenti potrà riguardare necessariamente ed esclusivamente l'articolo 3 del disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda i problemi interpretativi generati dalla "legge Mancino" e richiama l'attenzione sulle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del recepito Protocollo addizionale. Chiede, quindi, la fissazione di una ulteriore seduta da dedicare alla discussione generale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea come tale provvedimento si limiti solo all'adeguamento di una disciplina già vigente e, in replica al senatore Pillon, ricorda che - seppur esista la garanzia della libertà di opinioni nel nostro sistema costituzionale - alcune idee talvolta debbono essere necessariamente censurate quando vi sia il rischio che portino alla discriminazione nei confronti di determinati soggetti.

Il senatore [AIMI](#) (FIBP-UDC) considera ultronee alcune parti del testo internazionale in disamina, dal momento che l'ordinamento nazionale già sanziona gli atti di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Invita poi i colleghi a vagliare sempre con grande attenzione la regolamentazione dei reati di opinione: in effetti, ogni invasione della norma penale in tale materia esige cautela e ponderazione

Il senatore [GIARRUSSO](#) (Misto-IpI-PVU), relatore per la 2a Commissione, condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi e auspica che vi sia il tempo per l'approfondimento necessario.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiamando le previsioni dell'articolo 3 del Protocollo addizionale, ritiene che si debba prestare attenzione alla clausola di riserva che consente di non adeguarsi a tale protocollo tutte le volte in cui ciò si ponga in contrasto con le previsioni interne dello Stato sulla libertà di espressione.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) richiama l'attenzione dei colleghi sul problema della effettività della repressione di simili condotte ricordando come il nostro sistema non preveda un'apposita norma sulla responsabilità del gestore dei blog, cui non sarebbe applicabile l'articolo 57 del codice penale; auspica pertanto un approfondimento ricordando la maggiore efficacia della legislazione tedesca ispirata al principio "notice and take down".

Conclude il Presidente della 2a Commissione, senatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) che, d'intesa con il [PRESIDENTE](#), affaccia l'ipotesi di fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, con decorrenza ore 12 del 5 maggio venturo, ferma restando una nuova convocazione delle Commissioni riunite per la conclusione della discussione generale nella settimana prossima.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Esame e rinvio)

Esordisce il relatore per la 3a Commissione, senatore [AIROLA](#) (M5S), che dichiara che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja nel gennaio 2000, e contenente altresì le relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di analogo contenuto, l'Atto Camera 2797, di iniziativa governativa, venne esaminato e discusso nel dicembre 2017, nel corso della XVII legislatura, dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il proprio *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Come relatore per la 3a Commissione, si limita a porre in rilievo gli aspetti internazionalistici del provvedimento, lasciando al collega della 2a Commissione il compito di esaminare quelli relativi alle norme di adeguamento dell'ordinamento interno che il disegno di legge reca.

La Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti è stata adottata nel 2000 nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (HCCH), l'organismo intergovernativo a cui attualmente aderiscono 91 Paesi e la stessa Unione europea e che persegue l'obiettivo della progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato mediante l'elaborazione di trattati multilaterali, volti a garantire la certezza del diritto nei rapporti di diritto privato aventi connessioni internazionali.

L'origine del testo convenzionale in esame risale alla decisione, adottata il 29 maggio 1993 dagli Stati rappresentati alla diciassettesima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, di includere nell'ordine del giorno della diciottesima sessione il riesame della Convenzione del 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, e di estendere possibilmente il campo di applicazione della nuova convenzione al fine di ricomprendervi la protezione degli adulti incapaci. La diciottesima sessione della Conferenza ha redatto la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata anche dall'Italia nel 2015, ma non ha avuto il tempo di esaminare il caso degli adulti. Attraverso il successivo lavoro di una commissione speciale, si è quindi pervenuti all'adozione unanime da parte degli Stati membri della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti. Proprio perché negoziate dagli stessi esperti governativi incaricati di valutare se le soluzioni adottate dalla convenzione del 1996 potevano essere estese alla protezione degli adulti, le strutture dei due atti convenzionali sono del tutto simili.

Ricorda altresì che in materia di disabilità la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e in vigore dal 3 maggio 2008 per 184 Paesi, tra cui l'Italia (che l'ha resa esecutiva, insieme al Protocollo opzionale, con la legge 3 marzo 2009, n. 18), rappresenta una delle tappe più importanti nell'evoluzione della tutela internazionale dei diritti fondamentali dell'individuo. In essa si riafferma che tutte le persone, qualunque sia la loro disabilità, debbano poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e si chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità, identificando le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti. Nel testo si identificano, altresì, le aree di violazione di tali diritti e quelle nelle quali la loro protezione va rafforzata. In tale Convenzione, per la prima volta, l'individuo disabile è considerato come soggetto singolarmente e socialmente debole, destinatario di specifiche prerogative, le quali non gli sono più attribuite in

maniera complementare all'affermazione di altri diritti particolari, quali istruzione dei fanciulli o lavoro. Di tale strumento di diritto internazionale va sottolineata la rilevanza dei procedimenti di controllo e garanzia offerti, sostanzialmente riconducibili all'attività del Comitato sui diritti delle persone disabili, che è l'organo preposto a tal fine, competente sia a svolgere attività consultiva e a controllare il rispetto della Convenzione da parte degli Stati, sia anche ad esaminare ricorsi proposti da individui e da associazioni di categoria. Si segnala fra l'altro che anche l'Unione europea ha ratificato la Convenzione di New York e che, quasi contemporaneamente, la Commissione ha adottato la Strategia sulla disabilità 2010-2020, finalizzata all'ampliamento dei principi in essa contenuti. Fa, quindi, presente che la Convenzione all'esame, in vigore sul piano internazionale dal 1° gennaio 2009, ratificata ad oggi da 13 Paesi (fra cui la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Svizzera) e sottoscritta dall'Italia nell'ottobre 2008, si compone di un breve preambolo e di 59 articoli suddivisi in sette capitoli, ed è finalizzata a rafforzare, nelle situazioni rilevanti sul piano internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti.

Il capitolo I (articoli da 1 a 4) individua il campo di applicazione della Convenzione, definendo gli oggetti e le persone a cui si applica, enumerando le misure di protezione contemplate e le materie escluse. In particolare, gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della Convenzione riferendosi esplicitamente, nell'individuazione dei soggetti, all'adulto che necessita di tutela (e senza quindi fornire la definizione di «incapace», contrariamente a quanto rinvenibile all'articolo 1 della già richiamata Convenzione di New York): ai sensi dell'articolo 2 adulto è chi abbia compiuto i diciotto anni (paragrafo 1) e necessiti di tutela qualora presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1). Il capitolo II (articoli 5-11) riguarda la competenza giurisdizionale, anche in relazione agli adulti rifugiati e agli adulti trasferiti a livello internazionale a seguito di gravi disordini nel proprio Paese (articolo 6). L'articolo 5, in particolare, stabilisce che competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto siano le autorità sia giudiziarie sia amministrative dello Stato di residenza. All'articolo 7 viene riconosciuta la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la nazionalità. Le autorità dello Stato competenti, ai sensi degli articoli 5 o 6, potranno, nell'interesse dell'adulto, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere l'adozione di misure tendenti alla protezione della persona o dei beni dell'adulto. L'articolo 9 riguarda le misure di protezione adottate dallo Stato in cui si trovino i beni dell'adulto. Le autorità dello Stato, nel cui territorio si trova l'adulto o i beni a lui appartenenti, sono competenti ad adottare misure di emergenza o misure provvisorie di protezione della persona con efficacia territoriale limitata (articoli 10 e 11). Il capitolo III (articoli 13-21) ha per oggetto la legge applicabile. L'articolo 13, in particolare, stabilisce che, nell'esercizio della competenza loro attribuita, le autorità degli Stati applicano generalmente la propria legge (paragrafo 1); quando, tuttavia, la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno applicare eccezionalmente la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame (paragrafo 2). Il capitolo IV (articoli 22-27) disciplina il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato contraente di misure di protezione adottate in un altro Stato contraente, operando una chiara distinzione tra il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o la registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione effettiva. L'articolo 22, in particolare, sancisce che le misure volte alla protezione dell'adulto adottate in uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto in tutti gli altri Stati contraenti; la norma individua, altresì, alcuni limitati casi in cui il riconoscimento può essere negato. Gli articoli 25, 26 e 27 riguardano l'esecuzione di tali misure. Il capitolo V (articoli 28-37) è relativo alla cooperazione fra Stati contraenti, mentre il capitolo VI (articoli 38-52) reca disposizioni generali, destinate ad agevolare l'attuazione e il monitoraggio della Convenzione, nonché a proteggere la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolti in conformità con la stessa. Da ultimo, il capitolo VII (articoli 53-59) contiene le clausole finali del testo convenzionale.

La Convenzione - come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa che accompagnava la relazione al

disegno di legge di iniziativa governativa della scorsa legislatura - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Prosegue il relatore per la 2a Commissione, senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che, passando al merito, ricorda come il disegno di legge n. 2331 - composto da 5 articoli - autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (articolo 1), cui è data piena esecuzione dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa (articolo 2). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 della stessa Convenzione, questa vincolerà il nostro Paese a far data dal primo giorno successivo allo scadere di tre mesi dal deposito dello strumento di ratifica. L'articolo 3 del provvedimento, conformemente a quanto richiesto dal già ricordato articolo 28 della Convenzione, individua il Ministero della Giustizia come Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi convenzionali relativi alla protezione internazionale degli adulti. Una modifica di adeguamento del quadro normativo nazionale è introdotta con riguardo alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). L'articolo 4, oltre a modificare le rubriche degli articoli 43 (Protezione dei maggiori d'età) e 44 (Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età) con il riferimento agli "adulti", novella lo stesso articolo 43, che attualmente individua nella legge nazionale dell'incapace quella che regola i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiorenni, così come i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura. La Convenzione non definisce in maniera esaustiva la nozione di «incapace», anche in relazione alle diverse interpretazioni che di tale nozione danno i singoli ordinamenti giuridici. Tale nozione si riferisce più concretamente agli adulti che necessitano di tutela, individuandoli nelle persone con più di 18 anni (articolo 2 della Convenzione) che "a causa di una alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali" non sia in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1 della Convenzione).

In base all'articolo 43 della citata legge n. 218 del 1995, nella sua formulazione vigente, al cittadino italiano all'estero è applicabile la disciplina nazionale in materia di tutela dell'incapace; è appena il caso di ricordare che la disciplina nazionale sulla tutela delle persone incapaci a provvedere ai propri interessi è prevista dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 che ha introdotto nel codice civile (articoli 404-413) l'istituto dell'amministrazione di sostegno, che si affianca all'interdizione e all'inabilitazione. Le misure di tutela previste dalla legge italiana, quindi, non possono essere applicate allo straniero che si trovi sul territorio nazionale. L'adozione delle suddette misure da parte del giudice nazionale è possibile - sempre in base al vigente articolo 43 della legge n. 218 - solo in via provvisoria e d'urgenza, quando ciò sia necessario per proteggere la persona o i beni dell'incapace. Tale tipo di competenza "urgente" è ribadita dall'articolo 44 della legge n. 218/1995, relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana in materia di protezione dei maggiori d'età.

L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce, quindi, l'articolo 43 della legge n. 218/1995 prevedendo, per l'adozione delle misure di protezione degli adulti incapaci, l'applicazione della disciplina della Convenzione dell'Aja del 2000, compresa quella relativa alla loro rappresentanza. In particolare, le autorità (giudiziarie e amministrative) competenti per l'adozione delle misure di tutela sono quelle dello Stato di residenza abituale dell'incapace (articolo 5 della Convenzione). Avere una cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non rende più applicabile all'incapace una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione, con particolare riferimento alla competenza sussidiaria prevista dalla Convenzione (articolo 7 della Convenzione).

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.3.2.2.3. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 5 (ant.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(1524) *ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della Commissione giustizia, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(2331) *Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della Commissione giustizia, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1764
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

Titolo breve: *Ratifica Protocollo addizionale Convenzione criminalità informatica su razzismo e xenofobia*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 96 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2020

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 195 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

5^a (Bilancio)

[N. 537 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

[N. 552 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 194 \(ant.\)](#)

24 settembre 2020

[N. 195 \(pom.\)](#)

7 ottobre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 96 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020
96ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

[\(1721-A\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo. Illustrati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo.

La senatrice **[PIROVANO](#)** (L-SP-PSd'Az) chiede la rimessione dell'esame del provvedimento alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

[\(1764\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) dà per illustrata la proposta di testo unificato depositata dalle relatrici ed allegata al presente resoconto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) lamenta che non si ponga la necessaria attenzione ad alcuni aspetti tecnici fondamentali per affrontare la tematica della magistratura onoraria: in particolare solleva il problema della tempistica dello svolgimento della relativa attività, ritenendo che il limite dei tre giorni lavorativi sia giustificato dall'esigenza di consentire al magistrato onorario di svolgere anche un'altra attività lavorativa remunerata (così non gravando sul bilancio dello Stato), ma evidenzia come, così facendo, non si riesca a fornire un adeguato servizio all'amministrazione della giustizia.

Interviene il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) mettendo in evidenza alcune criticità in merito a

quanto emerso dalla proposta delle relatrici: in particolare, condivide l'opinione del senatore Caliendo sul problema dell'impegno limitato a tre giorni settimanali. Quanto al rischio che si finisca con l'eludere la sentenza della Corte di giustizia europea, sul tema della tutela previdenziale da predisporre in favore dei magistrati onorari, propone, stante l'impossibilità di porla a carico dello Stato, almeno la previsione di un'ipotesi di detassazione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'opinione del senatore Caliendo, ricorda che all'esito delle audizioni sono emerse alcune criticità, qui non risolte; neppure vi si spiega perché non si possano utilizzare le risorse europee del *recovery fund* anche per investire sulla magistratura onoraria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), preannunciando il proprio voto contrario, ritiene le proposte avanzate non condivisibili innanzitutto per quanto riguarda il limite dei tre giorni lavorativi a settimana; esprime anche critiche sulla misura della indennità compensativa.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come - dal dibattito tenutosi nella scorsa settimana alla presenza del Ministro della giustizia - si sia fatto riferimento all'aumento della pianta organica dei magistrati ordinari nella misura di 600 unità; fa notare come dalla proposta relativa alla magistratura onoraria emerga invece uno scarso incremento nel numero degli organici, se non addirittura un calo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ritiene che il testo sia migliorabile ed esprime in particolare le proprie perplessità sulla questione dei tre giorni lavorativi settimanali; sul regime delle incompatibilità, rimarca che risultano più severe di quelle previste per la magistratura ordinaria. Soffermatosi sull'innalzamento dell'età pensionabile (preferirebbe un limite di età di 68 anni e non di 70) e sulla misura dell'indennità, ringrazia tuttavia le relatrici per il lavoro proficuo di stesura del testo.

Dopo brevi repliche delle relatrici [VALENTE](#) (*PD*) ed [EVANGELISTA](#) (*M5S*), la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza l'assunzione della proposta avanzata dalle relatrici a testo base cui riferire gli emendamenti. Per la loro proposizione, si conviene poi il termine delle ore 15 del 22 ottobre 2020.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490 e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di congiungere la discussione dei due disegni di legge.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) dà per illustrati i provvedimenti in titolo, ambedue di iniziativa della senatrice Unterberger, che recano modifiche al codice civile. Più nel dettaglio il primo dei due provvedimenti (Atto Senato n. 251) è finalizzato a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due.

In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva come la giurisprudenza si sia più volte interrogata sull'automatica caduta in comunione legale dell'immobile costruito sul suolo di

proprietà esclusiva di uno dei due coniugi. Con un arresto a Sezioni Unite del 1996, la Suprema corte ha ritenuto di escludere l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile da parte dell'altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La successiva giurisprudenza, cercando soluzioni a casi concreti, "ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996". Proprio al fine di ovviare a questa situazione di "incertezza" e di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio, la proposta interviene sull'articolo 192 del codice civile prevedendo che ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di sua proprietà esclusiva (articolo 1). Il disegno di legge prevede poi l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge della nuova disciplina (articolo 2).

Il disegno di legge n. 1490 presenta un ambito di applicazione più ampio, modificando una serie di articoli del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nello specifico l'articolo 1 modifica l'articolo 143 del codice civile, riconoscendo al coniuge, che, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, il diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 145 del codice civile, sull'intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a*), sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b*) si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.

Da ultimo, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ([572](#))
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione espressa dal senatore Pillon in sede di discussione generale, segnala la discordanza che emerge - in tema di processo civile - tra il tenore troppo tassativo del parere e quanto previsto, in guisa assai meno cogente, dall'atto n. 572; chiede pertanto di espungere la parte del parere relativa al mono-rito, ritenendo che si tratti di questione che debba essere discussa al momento in cui si esaminerà il disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile senza pregiudicarne l'esito in questa sede.

Al senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non vede nello schema del relatore elementi degni anche solo dell'espressione di un voto, la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede un ripensamento che non sottragga alla Commissione quanto meno il suo contributo di riflessione. Occorre riflettere sulle linee guida di cui andrebbe corredata la "griglia" dei 600 progetti, informalmente esaminata dall'omologa Commissione della Camera; ricorda l'importanza di tanti altri progetti che dovrebbero essere esaminati in tema di processo civile, di edilizia carceraria e giudiziaria, di digitalizzazione della giustizia e di incremento della pianta organica per porre rimedio alla mancanza di personale.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) si associa a quanto espresso dalla senatrice Modena ed invita il proprio capogruppo ad intervenire; condivide l'opinione espressa dal collega Pellegrini e ritiene che il problema sia strutturale: ricorda per esempio la questione relativa al concorso per 3000 funzionari amministrativi, le cui prove scritte si sono svolte molti mesi fa e che tuttavia risulta non ancora completato (con conseguenti inaccettabili rallentamenti nelle assunzioni di nuovo personale all'interno dell'apparato giudiziario).

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) riconosce che c'è un problema relativo ai tempi della giustizia: tuttavia difende l'operato del Governo che finalmente - a partire dalle riforme del ministro Orlando, dopo vent'anni di stasi totale - ha operato nel senso del *turn-over* del personale amministrativo; i problemi della giustizia si risolvono entrando nel merito delle proposte sul processo civile, che non sono minimamente pregiudicate da un riferimento, opportunamente fatto in questa sede, nel testo del relatore.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la propria non contrarietà in linea di principio ad una riforma sistematica del codice procedura civile; il suo disappunto è in relazione alla formulazione della proposta di parere.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'opinione espressa dal collega Pellegrini e sollecita una modifica della formulazione proposta del parere dal senatore Mirabelli.

Il RELATORE accoglie il suggerimento e modifica il parere con l'inserimento della parola "anche" in riferimento al processo civile.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere, come modificato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che non parteciperà al voto; ricorda che in sede europea si ragiona in termini di principi di celerità ed effettività del processo civile, non in termini di dettagli procedurali; sottolinea poi la gravità della carenza di organico in magistratura e la necessità di distinguere tra rieducazione e misure alternative alla detenzione (perché la prima si affronta più propriamente con il lavoro).

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) condivide il contenuto del parere, soprattutto in relazione all'attenzione dedicata al problema delle carceri; raccomanda l'accrescimento del personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale, approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore e modificato in sede di replica, il cui testo è allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1764

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della 3a Commissione sul disegno di legge n. [1764](#), all'ordine del giorno della presente seduta, per ottenerne un deferimento omogeneo con il disegno di legge n. 1524 (già assegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite e di analogo contenuto).

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

- [\(45\)](#) **DE POLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*
- [\(118\)](#) **DE POLI.** - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*
- [\(735\)](#) **PILLON ed altri.** - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*
- [\(768\)](#) **Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*
- [\(837\)](#) **BALBONI ed altri.** - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*
- [\(1224\)](#) **Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.** - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*
- [\(1863\)](#) **Julia UNTERBERGER.** - *Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità*
- (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1863 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1863, di iniziativa della senatrice Unterberger, che modifica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità.

Più nel dettaglio l'articolo 1 del presente disegno di legge riscrive il numero 3) del comma secondo dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile. E' opportuno ricordare che l'articolo 709-ter del codice di rito, introdotto dalla legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso, prevede una sanzione a carico del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, ordinare il risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti del genitore estromesso o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un massimo

di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge il vigente articolo 709-ter del codice di procedura civile, in sede di applicazione giudiziaria, non si è dimostrato un valido deterrente nei confronti dei comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità. Tali comportamenti - aggiunge sempre la relazione - affondano le loro radici nell'elevata conflittualità personale tra i genitori e si nutrono delle reciproche rivendicazioni e recriminazioni conseguenti al fallimento della relazione personale: "di qui, la ritrosia dei giudici ad ordinare il risarcimento dei danni per sanzionare un comportamento pregresso, che è certamente illegittimo e pertanto meritevole di essere sanzionato, ma di cui l'autore potrebbe non aver percepito compiutamente l'antigiuridicità, a causa del tumulto dei sentimenti provocati dalla separazione dal *partner*."

Per queste ragioni motivi, il disegno di legge si propone di intervenire sul citato articolo del codice di rito, prevedendo "una sanzione - che non sia eccessivamente gravosa all'inizio, ma che è suscettibile di diventarlo qualora l'autore del comportamento illegittimo perseveri nello stesso - la quale consenta di interrompere immediatamente la violazione, contenendo la portata del comportamento lesivo". Nello specifico l'articolo 1 del disegno di legge prevede una quota fissa giornaliera, di ammontare pari a euro 100, per ogni giorno di violazione delle misure contenute nel provvedimento assunto dal giudice. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge prevedendo che ciò avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione conviene sulla congiunzione di tale disegno di legge agli altri disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), udita la disponibilità del RELATORE a rimettere il mandato per propiziare una più ampia condivisione che faccia ripartire l'*iter* di tutti i disegni di legge in titolo, invita la maggioranza a fargli pervenire valutazioni e proposte in merito.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) si riserva, a nome del suo Gruppo, di fornire le valutazioni richieste, nell'ambito di una scala di priorità che probabilmente non contempla questi disegni di legge al primo posto.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) dichiara a nome del suo Gruppo che la disponibilità offerta dal Relatore è gradita e che propizierà, da parte della maggioranza, la valutazione richiesta dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(360\)](#) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione - e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima che prosegua l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno, il [PRESIDENTE](#) richiede valutazioni della maggioranza in ordine alla presenza di un relatore che risulti anche primo firmatario di uno dei disegni di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) preannuncia il ritiro del disegno di legge n. 360 e la sua ripresentazione, in identico testo, con altro primo firmatario. Insiste perciò che la senatrice Cirinnà mantenga la sua funzione di relatrice.

Prende atto il [PRESIDENTE](#).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato fissato il termine, entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da ascoltare in audizioni per il disegno di legge n. [1709](#), a giovedì 15 ottobre alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivide l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento

giuridico più moderno ed efficiente;

· nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da

introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta

solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;

- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto temperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;

- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;

- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata tuttavia anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;

- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;

- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;

- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivide l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente;
- nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un

mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

- l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;
- il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;
- fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;
- l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;
- l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo

programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

- la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

- l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

- l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

- l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

- l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, anche sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;
- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto temperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;
- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;
- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata tutta via anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;
- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;
- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;
- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

NT

Le Relatrici

Art. 1.

(Impegno settimanale dei magistrati onorari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;
- b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;
- c. al comma 4, le parole: «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;

2. All' articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.».

Art. 3.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al presidente del tribunale è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il presidente del tribunale si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento.

Art. 4.

(Modifiche alle funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è soppresso.

Art. 5.

(Agevolazioni per l'assistenza a familiari disabili)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità».

Art. 6.

(Modifiche in materia disciplinare)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- b. la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
- c. la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura»;

b) il comma 5 è integralmente sostituito dal seguente:

"5. La sospensione dal servizio è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è

già stato disposto il provvedimento del richiamo a norma del comma 3, lettera a), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è previsto il richiamo. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stata disposta la sospensione dal servizio a norma del comma 3, lettera b), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è prevista la sospensione dal servizio".

c) al comma 9, dopo le parole "la dispensa" sono inserite le seguenti ", il richiamo, la sospensione dal servizio", e dopo le parole "di decadenza, dispensa" sono aggiunte le seguenti: ", di richiamo, di sospensione dal servizio";

d) al comma 10, dopo le parole: "la dispensa" sono inserite le seguenti: ", il richiamo, la sospensione dal servizio";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Decadenza, dispensa e provvedimenti disciplinari."

Art. 7

(Modalità di corresponsione dell'indennità spettante ai magistrati onorari)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale ».

Art. 8.

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. Il Capo X, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è integralmente soppresso.

Art. 9.

(Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo le parole: «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole: «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2.»;
- b. al comma 2, le parole: «del sessantottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «del settantesimo anno di età».

Art. 10.

(Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. all'alinea le parole «Fino al 15 agosto 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al raggiungimento del limite di età ai sensi dell'articolo 29»;
 2. alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottare tenuto conto delle predette condizioni»;
- b) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 11.

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

- b. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili.»;
- c. al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono soppresse;
- d. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.
»;
- e. i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 12.

(Modifiche alle disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.» e il terzo periodo è soppresso;
- b. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;

Art. 13.

(Abrogazione)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è abrogato

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;
- b. il comma 1-bis è integralmente sostituito dal seguente: «1-bis. Ai giudici onorari di cui al comma 1 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al

comma 1, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 1-ter per almeno tre ore»;

c. dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore. »;

d. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;

e. il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al comma 2, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 2-bis.1 per almeno tre ore»;

f. dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le otto ore » ;

g. il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;

h. al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti».

Art. 15.

(Riduzione della dotazione organica)

1. Le dotazioni organiche dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono rideterminate, rispettivamente in 3.500 e 1.800 unità.

2. La dotazione organica complessiva può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 13, nonché, quanto a

euro 3.995.677 a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.4.2.3. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
537ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(Parere Pare alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore **SACCONE** (FIBP-UDC) ricorda che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere non ostativo nella seduta dello scorso 1º marzo.

In merito agli emendamenti, segnala che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Fa poi presente che comportano invece maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Rileva poi che occorre valutare i profili di onerosità della proposta 3.1 (testo 2). Osserva infine che non vi sono

osservazioni sui restanti emendamenti (incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2)).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, all'esito di una integrazione istruttoria pervenuta dal Ministero della cultura, non vi sono obiezioni sull'ulteriore corso delle proposte 2.1, 4.1, 5.1 e 3.1 (testo 2), mentre l'avviso è contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4. Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, si pronuncia in senso contrario altresì sulle proposte 3.3 e 3.5. Concorda infine sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2).

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 3.3 e 3.5, si svolge una breve discussione, alla quale prendono parte le senatrici [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) e [MODENA](#) (FIBP-UDC), nonché il Presidente [PESCO](#) (M5S), il quale rappresenta che, in effetti, l'espressione di un parere non ostativo richiederebbe un'integrazione della relazione tecnica.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il relatore [SACCONI](#) (FIBP-UDC) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile (Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, ferma restando la necessità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 4, appare comunque opportuno richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri del provvedimento e la congruità della copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 2.2 e 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 2.3 e 2.4. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 2.5. Devono valutarsi gli effetti finanziari dell'emendamento 3.2. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento

dell'educazione civica

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione dell'educazione finanziaria nelle scuole. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, che la relazione tecnica si presenta estremamente sintetica, non esplicita i dati e la metodologia di calcolo utilizzata, e non permette pertanto di verificare gli importi esposti; inoltre non fornisce le aliquote applicate a titolo di imposte dirette e IRAP e non indica i dati che permettano di ripercorrere e verificare la quantificazione presentata in termini di maggiori entrate IVA. Per i profili suddetti, risulta pertanto necessario che il Governo fornisca elementi integrativi. Per quanto concerne l'articolo 2, in tema di *bonus* carburante ai dipendenti, chiede chiarimenti in merito all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina, ed elementi informativi a conferma dell'indicazione di una aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata per la stima nella relazione tecnica; si osserva inoltre che la relazione tecnica non considera possibili effetti negativi di gettito in termini di IRES/IRPEF rivenienti, pur nell'ambito di determinati limiti, dalla deducibilità di detti importi tra i costi del personale.

Anche con riferimento all'articolo 4, recante un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale, segnala che occorre integrare le informazioni della relazione tecnica con riguardo ai criteri di valutazione dei consumi di gas naturali riferibili al secondo trimestre, al fine di riscontrare positivamente la stima effettuata.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore, propone di evidenziare sia per il gas che per l'energia elettrica le modalità di determinazione del prezzo unico nazionale (PUN); inoltre, in relazione al comma 2, ritiene di segnalare che il dato preso a riferimento dei consumi di gas naturale, ricavati dalla relazione ARERA per l'anno 2020, potrebbe non essere molto rappresentativo dell'andamento medio dei consumi per effetto della contrazione degli stessi nell'anno in questione dovuta alla situazione sanitaria emergenziale: sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Per quanto concerne l'articolo 6, inerente al *bonus* sociale energia e gas, si ricorda che normalmente il costo del *bonus* elettrico (sconto del 30 per cento) e del gas (sconto del 15 per cento) è a carico degli altri utenti tramite il pagamento in bolletta degli oneri generali di sistema. L'articolo 6 dispone l'estensione dei *bonus* sociali elettricità e gas fino al valore ISEE pari a 12.000 euro, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, con oneri a carico dello Stato, e stanziava a tal fine la somma di 102,8 milioni di euro per l'anno 2022. Tuttavia, la relazione tecnica stima l'onere di 102,8 milioni relativo al solo secondo trimestre 2022: la norma sembrerebbe pertanto priva di copertura finanziaria per il 3° e il 4°

trimestre 2022. La relazione tecnica inoltre non fornisce gli elementi quantitativi e le metodologie di calcolo adottate per la quantificazione degli oneri e si limita poi a riportare l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022 di 400 milioni di euro, per ulteriori sconti per gli utenti con ISEE fino a 8.265 euro, per il 2° trimestre 2022. Tali risorse, essendo tra l'altro il trimestre in corso, non appaiono utilizzabili come fonte di copertura, e sarebbe comunque necessaria una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022. In ordine ai suddetti profili, richiede che il governo fornisca chiarimenti.

Per quanto riguarda l'ampliamento della pianta organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, fa presente che il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse e la piena sostenibilità a carico del bilancio dell'ARERA, nonché precisare se a tal fine essa dovrà provvedere a un adeguamento delle contribuzioni a carico degli operatori dei mercati di riferimento. Per quanto concerne la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, segnala che si tratta di uno stanziamento di spesa in conto capitale a fronte della compensazione di un onere corrente.

In merito all'articolo 8, recante rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI, ritiene che il Governo dovrebbe confermare il dato di un consumo complessivo di energia da parte delle imprese stimato in 30 miliardi di euro per il bimestre maggio-giugno 2022, nonché fornire un approfondimento circa le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento; e segnala che andrebbero inoltre chiarite le ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento. In relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità della dotazione di 2 miliardi di euro della seconda, nuova sezione speciale. Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di imprese energivore di interesse strategico, con riguardo al comma 2, segnala che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa gli oneri ipotizzabili per gli organismi *in house* chiamati a supportare l'organo commissariale di ILVA S.p.A., in ordine alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione di tali enti.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di integrazione salariale, pur considerando che i capoversi 11-*quinques* e 11-*sexies* sono configurati come tetti di spesa, ritiene opportuno che il Governo, in relazione al capoverso 11-*quinques*, fornisca maggiori informazioni in merito alla platea interessata dalla norma. Osserva inoltre che le ipotesi assunte nella relazione tecnica, sia in relazione alla durata media prevista di integrazione salariale, ipotizzata nella metà del periodo massimo consentito, sia con riferimento alle ore mensili che si presume saranno fruite, scontando un tiraggio del 50 per cento rispetto a quelle autorizzate, non sembrano ispirate a principi di adeguata prudenzialità.

Con riguardo all'articolo 12, recante agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa, ritiene opportuno che il Governo acquisisca maggiori dati e chiarimenti, in assenza dei quali non reputa sia possibile verificare la quantificazione esposta nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 16, che prevede per l'anno 2022 l'esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con copertura degli oneri mediante utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la riassegnazione in bilancio dei residui, segnala che tale modalità di copertura non appare in linea con il comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge di contabilità.

Sull'articolo 19, concernente la concessione di garanzie da parte dell'ISMEA per la rinegoziazione dei mutui agrari per un periodo di rimborso fino a 25 anni, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, reputa comunque opportuno acquisire elementi di valutazione sulla congruità delle risorse stanziato rispetto agli obiettivi da perseguire.

Con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, atteso che le risorse del Fondo mutualistico di cui al comma 515 della legge n. 234 del 2021, sono state ridotte, a fini di copertura, dall'articolo 19 e dal

medesimo articolo 20, da 50 a 5 milioni di euro per l'anno 2022, ritiene che il Governo dovrebbe confermare che tali residue risorse siano idonee alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi gli oneri per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie. Considerato poi che il fondo mirava tra l'altro a compensare danni derivanti da siccità, fenomeno al momento in atto in alcune zone d'Italia, ritiene che andrebbe escluso che dalla riduzione in esame derivi poi l'esigenza di nuovi finanziamenti con successivi provvedimenti legislativi. Atteso inoltre che le suddette spese sono finalizzate ad implementare a regime un fondo mutualistico, ritiene che il Governo dovrebbe confermare, come affermato dalla Relazione tecnica, che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente ai compiti assegnati all'AGEA, richiede che il Governo dovrebbe altresì assicurare che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 22, concernente la concessione a favore delle imprese turistico-ricettive di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU per l'anno 2021, osserva che la stima operata dalla relazione tecnica si connota per la sua estrema sinteticità che non ne consente la verifica: al riguardo rileva che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi al fine di poter valutare il carattere prudenziale della quantificazione proposta.

Per quanto concerne l'articolo 23, in materia di revisione prezzi dei materiali da costruzione, richiede che il Governo dovrebbe chiarire, con particolare riguardo al comma 1, se dalla possibilità concessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) di riconoscere un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nonché dalla previsione che in seguito all'esito dell'attività istruttoria, il MIMS possa disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, possa discendere una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella scontata nei tendenziali.

In relazione all'articolo 27, sul potenziamento della capacità amministrativa della presidenza del Consiglio in materia di esercizio dei poteri speciali, in merito ai commi 1 e 3 rileva che il Governo dovrebbe fornire elementi informativi, di cui la relazione tecnica è priva, circa le spese di funzionamento dell'istituendo nucleo. Per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di Finanza con la Presidenza del Consiglio, di cui al comma 2, ritiene che il Governo dovrebbe confermare la compatibilità del previsto protocollo d'intesa con la clausola di invarianza degli oneri.

L'articolo 28, recante ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga, prevede l'istituzione di un Gruppo di coordinamento e di un comitato di monitoraggio, con la possibilità di disporre ispezioni e verifiche tecniche; prevede inoltre l'avvalimento del Centro di valutazione e certificazione nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, e in generale una estensione dell'ambito dei poteri speciali rispetto alla normativa previgente. Al riguardo, ritiene che andrebbe assicurata anche la sostenibilità dei nuovi adempimenti per le strutture e gli uffici interessati, nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 29, sul rafforzamento della disciplina *cyber*, prevede, ai commi da 1 a 3, che le pubbliche amministrazioni debbano procedere alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica ponendo per le medesime l'obbligo di provvedere alla acquisizione di un ulteriore prodotto o servizio, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al fine di escludere che in relazione a tali oneri si configuri una copertura a bilancio, ritiene che il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui al comma 4. Il comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, comporta per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la possibilità di prevedere una durata massima di quattro anni rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni: al riguardo, occorre valutare la compatibilità della disposizione con i principi dell'ordinamento in materia di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e gli

eventuali effetti finanziari.

In merito all'articolo 30, in relazione alle attività di controllo a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relative alle esportazioni al di fuori dell'Unione europea di materie prime critiche, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Con riferimento all'articolo 31, sul coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, in relazione alla lettera *b*) del comma 1 rileva che il Governo dovrebbe fornire indicazioni idonee a comprovare la congruità dell'onere medio unitario riportato dalla relazione tecnica e ai fattori che ne determinano la varianza, nonché, con riferimento alla lettera *c*) del medesimo comma 1, elementi integrativi a dimostrazione della congruità del costo capitaro medio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicato nella relazione tecnica in euro 2.018 per persona su base annua.

In relazione all'articolo 32, che prevede la riduzione della durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ritiene che il Governo, trattandosi di disposizioni in materia di pubblico impiego, dovrebbe fornire, come previsto dalla legge di contabilità, una proiezione almeno decennale dell'onere. Andrebbe fornito altresì il quadro di computo degli effetti indotti correlati alla maggiore spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito all'articolo 35, lettere *b*) e *c*) del comma 1, recanti interventi sul procedimento autorizzativo per l'esportazione di prodotti a duplice uso e sulle relative misure ispettive, occorre valutare l'inserimento di una apposita clausola di invarianza degli oneri. In relazione al comma 2, concernente la copertura degli oneri per i dieci esperti previsti dalla lettera *a*) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, occorre avere dal Governo conferma della disponibilità delle risorse non preordinate all'adempimento di obblighi internazionali.

Per quanto riguarda l'articolo 36, in riferimento al comma 1, che concerne una proroga ulteriore per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA, ritiene che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi sul rapporto tra risorse aggiuntive stanziare e contratti prorogabili, al fine di poter verificare l'ipotesi di quantificazione esposta nella relazione tecnica e poter valutare il carattere di prudenzialità della stima proposta.

L'articolo 37 istituisce un "contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario" temporaneo operante per il solo anno 2022, posto a carico esclusivo di determinate imprese, produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che, come si legge nella relazione tecnica, hanno beneficiato di *extra* profitti in relazione all'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore. Il contributo sarebbe suscettibile di dar luogo ad incassi erariali molto rilevanti, stimati in 3.980 milioni di euro. Dette entrate costituiscono la fonte prevalente di copertura finanziaria degli oneri complessivi associati al provvedimento in esame.

Osserva preliminarmente che né la relazione illustrativa né la relazione tecnica esaminano il tema della compatibilità del prelievo con il dettato costituzionale, né analizzano le analogie e le differenze con un'altra fattispecie di alcuni anni fa, la cosiddetta "*Robin Hood Tax*" (RHT), dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015. Un approccio prudenziale suggerisce una riflessione volta ad escludere l'incompatibilità costituzionale, in particolare con gli articoli 3 e 53, che potrebbe determinarsi qualora le disposizioni in commento non tengano adeguatamente conto della effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi del prelievo, ma diano luogo a distorsioni fiscali irragionevoli, a duplicazione dell'imposizione, a diverso titolo, su fattispecie analoghe, nonché ad incertezze nell'applicazione dei principi che presiedono alla determinazione del reddito di impresa con rischi di contenzioso e riflessi negativi sul gettito erariale.

Quanto ai profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni sufficienti per un riscontro della stima, ad esempio in ordine alla numerosità, suddivisa per tipologia

soggetta al contributo, alla dimensione dei soggetti passivi e alla media del profitto. Inoltre, atteso che il decreto-legge è stato adottato prima della scadenza dell'ultimo semestre considerato per la determinazione della base imponibile, la stima delle entrate associate al contributo straordinario non ha potuto avvalersi delle informazioni complete rivenienti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre 2022. Va poi considerato che l'avvenuta adozione del provvedimento prima della scadenza del semestre potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, con specifico riguardo ai soggetti facenti parte di un gruppo fiscale, sia nell'ambito IVA sia in quello relativo all'imposizione diretta. A riprova di tali rischi, rileva il ricorso da parte delle disposizioni dell'articolo in esame ad un piano straordinario di controlli per l'esecuzione dei quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvarrà della collaborazione della Guardia di finanza.

Considerato altresì che il contributo è suscettibile di essere traslato economicamente sui consumatori, con conseguente aumento dei prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, nonostante l'adozione di un piano di controlli straordinario, segnala il rischio che la nuova disciplina possa, nei fatti, accompagnarsi ad incrementi dei prezzi seguiti da provvedimenti sanzionatori *ex post*. In ordine ai suddetti profili, occorre acquisire dati ed elementi di conoscenza ulteriori.

In relazione ai commi da 8 a 10, occorre acquisire conferma della sostenibilità dei nuovi compiti per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che per nove mesi dovrà attuare un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni ricevute mensilmente. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, pur trattandosi di oneri modulabili entro un limite massimo di spesa, andrebbero fornite delucidazioni sui parametri assunti dalla relazione tecnica, al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziare.

Per quanto concerne l'articolo 38, in relazione alla quota di copertura di cui alla lettera c), rileva che l'importo ivi indicato, in termini di utilizzo di maggiori entrate, si raggiunge soltanto includendovi anche i 13,79 milioni di euro ascritti all'articolo 1 come effetto sull'IRAP della riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, che tuttavia sono contabilizzati come minore spesa ai fini del saldo netto da finanziare. Appare pertanto necessario correggere in tal senso la clausola di copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 300.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [SACCONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire elementi istruttori per verificare gli effetti finanziari delle proposte 2.12, 2.15, 2.16 (identico a 2.17), 2.29 (identico a 2.30 e 2.31), 2.32 e 2.34 (analogo al 2.35, 2.36 e 2.37), che estendono l'ambito applicativo della legge alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.28 che - per le prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione - dispone la nullità delle

pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, in base ai quali le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non possono, in ogni caso, conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso. Occorre valutare l'emendamento 2.42, in base al quale le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo. Risulta necessario valutare anche gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 che introducono la regola dell'equo compenso per le prestazioni rese da professionisti in esecuzione di appalti pubblici. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.3 che considera nulla la clausola volta a prevedere termini di pagamento del professionista superiori a sessanta giorni decorrenti, oltre che dal ricevimento da parte del cliente della fattura, anche dalla data di effettuazione della prestazione, se anteriore alla data di ricevimento della fattura. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.4 che dispone la nullità delle clausole che prevedano l'affidamento a titolo gratuito degli incarichi professionali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.1, nonché dalle identiche proposte 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 4.0.1, che modifica i criteri di calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 che estendono l'ambito applicativo della norma ai rapporti dei professionisti con le società veicolo di cartolarizzazione e con gli agenti della riscossione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.0.1, ove si stabilisce che - in caso di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni - il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, nonché degli identici emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 che comportano l'applicazione della nuova normativa anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 11.8, in base alla quale le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conferma la valutazione non ostativa alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e

approvata.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni sulle proposte riferite all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.12, che interviene sui parametri di riferimento delle prestazioni professionali, su cui occorre acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel manifestare perplessità sull'impatto della proposta sulla finanza pubblica, ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.12.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore.

Esprime altresì un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27, non segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE, dopo un breve intervento della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dal Governo, al fine di consentire le verifiche del caso.

Si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 2.28, ritenendo opportuno un supplemento di istruttoria sui profili di applicazione dell'equo compenso alla Pubblica Amministrazione.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori Fiammetta [MODENA](#) (FIBP-UDC), [DELL'OLIO](#) (M5S) e Antonella [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle proposte 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulle proposte 3.3 e 3.4, nonché sulle proposte 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13 e 3.15, non segnalati dal relatore. Chiede quindi di valutare l'accantonamento degli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.14, su cui è in fase di verifica una possibile riformulazione.

I senatori [DELL'OLIO](#) (M5S) e Roberta [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiedono di accantonare l'esame, rispettivamente, degli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, ritiene opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di rinviare l'esame dei restanti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e dai chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per le proposte 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su tutte le proposte relative agli articoli da 4 a 12."

La proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica sul testo, negativamente verificata.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) prende atto del deposito della relazione tecnica, riservandosi di valutarne il contenuto ai fini del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra i subemendamenti alla proposta del relatore 1.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento e degli emendamenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria SARTORE assicura che, già nelle prossime sedute, sarà in grado di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.17 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2), 7.21 (testo 2) e 11.7 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.2 (testo 2) e 18.25 (testo 2). Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2). Occorre verificare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 23.11 (testo 2), laddove consente di individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per onerosità segnalata anche dalla Commissione, sulle proposte 2.6 e 2.0.3, nonché sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, non segnalate dai relatori, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne l'invarianza finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, fatta eccezione per i subemendamenti alla proposta 2.0.1000, su cui si riserva di esprimere l'avviso del Governo.

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, si svolge un breve dibattito, a cui prendono parte i senatori Donatella [CONZATTI](#) (IV-PSI), [MANCA](#) (PD), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), all'esito del quale il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del relativo esame.

Su richiesta, rispettivamente, dei senatori Roberta [FERRARI](#) (PD) e [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 2.6 e 2.0.3.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dalla Commissione, non avendo osservazioni sulle restanti.

I senatori [CALANDRINI](#) (FdI), [MANCA](#) (PD) e [DELL'OLIO](#) (M5S), chiedono l'accantonamento dell'esame, rispettivamente, delle proposte 3.5, 3.13 e 3.0.5.

Dopo che il PRESIDENTE ha accolto la richiesta di accantonamento, la sottosegretaria SARTORE, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, su tutte le proposte segnalate dai relatori.

La senatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare l'accantonamento delle proposte 4.1 e 4.3.

I senatori [MANCA](#) (PD) e Donatella [CONZATTI](#) (IV-PSI) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 4.19 e 4.20.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) reputa necessario un supplemento di istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti 4.21 e 4.22.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dai relatori all'articolo 4.

La rappresentante del GOVERNO, passando all'esame delle proposte riferite all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 5, nonché sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.12 (analoga a 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analoga a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, non segnalate dalla Commissione.

Al riguardo, osserva che l'entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza 2021 costituisce la *milestone* PNRR M1C2-6. Tale obiettivo prevede, con riguardo al settore dell'energia, che debba essere assicurata l'obbligatorietà di svolgimento di gare per contratti di concessione idroelettrica e l'eliminazione graduale della possibilità di prorogare i contratti, rimettendo al legislatore nazionale il compito di predisporre un quadro normativo per le concessioni idroelettriche che sia coerente con il diritto dell'Unione europea.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo, ritiene che la strada più corretta sia quella di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei casi di carenza di copertura o di problemi di quantificazione, mentre, nell'ipotesi di profili di contrasto effettivo o presunto con gli obiettivi e i traguardi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a suo avviso la valutazione dovrebbe essere rimessa alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SARTORE, fatte debitamente salve le prerogative della Commissione bilancio, ricorda che il mancato raggiungimento di obiettivi o traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza comportano il venir meno del rimborso delle corrispondenti rate, previste a titolo di prestito o di sovvenzione, da parte delle Istituzioni europee, con evidente impatto sulla finanza pubblica italiana.

I senatori [MANCA](#) (*PD*), [CALANDRINI](#) (*FdI*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 5.27, 5.4 e 5.28.

Interviene per chiedere chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo sull'emendamento 5.1 la senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla quale risponde la sottosegretaria SARTORE ribadendo che si tratta di un obiettivo del PNRR.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) chiede lumi sull'avviso del Governo relativo alla proposta 5.3. Reputa comunque opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati dal Governo, anche al fine di consentire i necessari approfondimenti istruttori, nonché lo svolgimento delle interlocuzioni politiche tra la Commissione di merito e l'Esecutivo.

Il PRESIDENTE accoglie le richieste di accantonamento formulate dai senatori, disponendo altresì la sospensione dell'esame degli emendamenti 5.34 e 5.40, analoghi alla proposta 4.21, già accantonata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e degli elementi forniti dal Governo, il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 5.5, 5.8, 5.29, 5.38, 5.0.1 e 5.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.0.1000 e relativi subemendamenti, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.1, 4.3, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.27, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso sulle riformulazioni riferite agli articoli da 1 a 5, nonché su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti."

La proposta dei relatori è messa in votazione e approvata.

Su sollecitazione del relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), la rappresentante del Governo mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le valutazioni del Governo su una parte degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.4.2.3.2. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
552^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2604\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare l'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo alle previsioni recate dall'articolo 2 sulla costituzione temporanea di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, dall'articolo 2-bis sul potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, nonché dall'articolo 10 sulla proroga dei termini correlati alla pandemia.

Per ulteriori osservazioni sulle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 305 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che i rilievi posti dal relatore trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata, che mette a disposizione della Commissione.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di formulare, alla luce della relazione tecnica testé consegnata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione di un parere non ostativo sugli emendamenti, che è posto in votazione e approvato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che anche sul nuovo testo occorre ribadire l'esigenza di verificare gli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, laddove viene esclusa la gravità della colpa, qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva.

Risulta altresì necessario verificare le conseguenze finanziarie dell'articolo 3, in base al quale - sui principali piani, programmi o progetti previsti dal PNRR, nonché dal Piano complementare allo stesso - la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante.

Da ultimo, occorre acquisire conferma della compatibilità delle funzioni attribuite alla Corte dei conti con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, che occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 2.3 in relazione al parere che sarà reso sul testo.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori da parte dei Dicasteri competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7, 4.7 (testo corretto) e 4.8 (analogo al 4.9 e al 4.9 (testo 2)), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS Academy. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento del relatore 4.100, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria. Occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2), la cui lettera b), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 4, recepisce la condizione sul testo formulata da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica

sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 3.4, nonché sulla proposta 3.3 non segnalata dalla Commissione, concordando per il resto con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.100 e 4.21. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 4.7 (testo corretto), 4.9 (testo 2). Sull'emendamento 4.100 (testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate una serie di modifiche, che illustra alla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo sulle proposte 4.7, 4.8 e 4.9, che sembrano differenziarsi dai corrispondenti emendamenti 4.7 (testo corretto) e 4.9 (testo 2) solo per aspetti di natura redazionale.

A seguito di un breve approfondimento, con la valutazione conforme del Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, prospetta l'espressione di un parere non ostativo anche sui tre emendamenti appena richiamati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal

relatore, manifesta un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.20, mentre sull'emendamento 4.10 la valutazione è di semplice contrarietà. Sulle restanti proposte, concorda con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), anche in relazione alla proposta 4.18, ritiene che, al di là di una possibile formulazione poco felice, non si configurino criticità di carattere finanziario.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), dopo una breve verifica, concordando con la segnalazione testé compiuta, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 5.4, 5.5 e 5.8, nonché, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione, sulle proposte 5.3 e 5.6. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 5.7, nonché sulle restanti proposte.

Su richiesta della Commissione, illustra le criticità di natura finanziaria concernenti la proposta 5.8.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), soffermandosi sulla portata normativa dell'emendamento 5.6, ritiene che siano difficilmente configurabili profili di onerosità.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte la rappresentante del GOVERNO, il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) e il presidente [PESCO](#) (M5S), la Commissione conviene sull'accantonamento dell'esame della proposta, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Dopo aver dato risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), il presidente [PESCO](#) (M5S), alla luce della discussione e sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Sull'emendamento 4.100 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della proposta emendativa con la seguente: «"all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
- b. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito

d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per la proposta 5.6, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.".

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 maggio 2022, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 194 (ant.) del 24/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto nel gennaio 2003.

Ricorda, quindi che la Convenzione sulla criminalità informatica, del 2001, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativamente alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete. Suo obiettivo principale è quello di perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale.

Il Protocollo addizionale, del 2003, oggetto del disegno di legge di ratifica, è stato finora ratificato da 32 Paesi, fra cui Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna. Il testo, entrato in vigore nel 2006, è finalizzato ad estendere la portata della Convenzione sulla cyber-criminalità anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo alle Parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione stabiliti dalla Convenzione anche per questa fattispecie di reati.

Nel Protocollo si è cercato di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, le cui limitazioni possono essere giustificate, ai sensi di quanto sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, unicamente per ragioni connesse ad esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale,

della salute e dell'ordine pubblico.

Composto da un ampio preambolo e da 16 articoli, il Protocollo - che l'Italia ha sottoscritto nel 2011 - definisce "razzista e xenofobo" qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti (articolo 2). Il testo, nel Capitolo II (articoli 3-7), chiama i Paesi parte ad adottare nei rispettivi ordinamenti interni misure legislative per l'individuazione di fattispecie di reato come la diffusione via internet di materiale razzista e xenofobo (articolo 3), la minaccia e l'insulto con motivazioni razziste e xenofobe (articoli 4 e 5), la negazione, o la palese minimizzazione, o ancora l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità (articolo 6).

I successivi Capi III e IV del protocollo (articoli 8-16) disciplinano le relazioni tra la Convenzione e il Protocollo (articolo 8), gli aspetti relativi alla manifestazione del consenso da parte degli Stati ad essere vincolati dal Protocollo (articolo 9), all'entrata in vigore (articolo 10), all'adesione (articolo 11), alle riserve e alle dichiarazioni (articolo 12), allo status e alla revoca delle riserve (articolo 13), all'applicazione territoriale (articolo 14), alla denuncia (articolo 15) e alla notifica delle firme e degli altri strumenti di ratifica, accettazione o adesione (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, novella l'articolo 604-bis del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) chiede conferma che nella vigente normativa interna non siano già previsti i reati elencati.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*), dopo aver chiarito tale quesito con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge e alle specifiche forme di tutela e cooperazione previste dalla Convenzione, presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), su richiesta della senatrice [LONARDO](#) (*Misto*), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con rilievi)

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 104 del 2020, recante disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, nel contesto della crisi derivante dalla pandemia di Covid-19.

Si sofferma, quindi, sui profili di maggiore interesse per la Commissione, con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro (Capo I, artt- 1-26), che interessano profili professionali e strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori particolarmente diversificati. Richiama in particolare gli articoli 3 e 7, che nel prevedere esoneri contributivi, rispettivamente, in favore di alcuni datori di lavoro del settore privato che non richiedano prestazioni di integrazione salariale, e per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, stabiliscono che l'applicazione dei benefici sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Di particolare interesse risulta, poi, il Capo II (artt. 27 e 28) che reca disposizioni in materia di coesione territoriale e che prevede, fra l'altro, agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti nelle aree territoriali di alcune Regioni - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia - previa autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 27). La

misura è concessa ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si evidenzia altresì come l'articolo 28 incrementi di 110 milioni complessivi, per gli anni 2020 e 2021, le risorse nazionali destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese", che - si ricorda - costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato nell'ottobre 2014 dalla Commissione europea. I Capi III (artt. 29-31) e IV (artt. 32-38) recano disposizioni rispettivamente in materia di salute e di scuola, università ed emergenza. L'articolo 34, in particolare, dispone un incremento - pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 - del Fondo per le emergenze nazionali per alcune misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risorse destinate alle attività di ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Si ricorda al riguardo come in tale materia sia intervenuto già il decreto-legge 18 del 2020 (il cosiddetto "Cura Italia"), il cui articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha fra le sue competenze anche quelle di provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

Il Capo V (artt. 39-57), reca disposizioni relative a Regioni ed enti locali e in materia di eventi sismici. Fra le misure che annoverano aspetti di interesse per la nostra Commissione, si menziona l'articolo 44 che incrementa di 400 milioni di euro la dotazione annua del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Si ricorda al riguardo come in tale materia sia di recente intervenuta la Commissione europea con comunicazioni relative alle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020, in merito alle quali la Conferenza delle Regioni, nel luglio scorso, ha trasmesso al Governo alcune raccomandazioni per procedere con urgenza alla definizione dei dati necessari al calcolo delle sovracompenzioni.

Corposo e centrale è poi il Capo VI (artt. 58-96) che reca misure per il sostegno e il rilancio dell'economia, afferenti numerosi ambiti delle attività produttive del Paese, dalla filiera della ristorazione al turismo, dal settore del trasporto a quello dell'editoria. In particolare, l'articolo 58 istituisce un Fondo dotato di 600 milioni per l'anno 2020 per contributi a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari, prevedendo espressamente che l'erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. L'articolo 60 reca rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese, prevede fra l'altro il rifinanziamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa - strumento che è già stato accertato opera nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato - e l'incremento della dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo).

Di rilievo l'articolo 62 che prevede che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possano concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, aiuti che la stessa Commissione europea ha già ritenuto compatibili con la normativa europea. Richiama altresì l'articolo 64 che rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, e che reca ulteriori interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore, subordinandone peraltro l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 65, inoltre, dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista dall'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020 sulle esposizioni debitorie del microimprese e delle PMI, misura già autorizzata dalla Commissione europea nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19.

L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore. Di rilievo è anche l'articolo 75, i cui commi da 1 a 3, prevedono che si intendano autorizzate in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondano a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e relative ad imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.

L'articolo 77, nel disporre l'adozione di specifiche misure urgenti nel settore turistico, ne subordina l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea, analogamente a quanto previsto dall'articolo 78 in materia di esenzioni IMU per il comparto del turismo e dello spettacolo. Per le agevolazioni previste dall'articolo 81 in materia di credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, è espressamente previsto che l'erogazione del contributo sia concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Anche in relazione alle misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di cui all'articolo 85, commi da 1 a 4, è prevista l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il medesimo articolo 85, agli articoli 5 e 6, detta altresì disposizioni relative alle imprese di trasporto aereo, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, della misura di indennizzo.

A sua volta l'articolo 87, nel modificare le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, precisa che l'esercizio dell'attività da parte della stessa compagnia sia subordinato alle valutazioni (e non all'autorizzazione) della Commissione europea. Subordinata all'autorizzazione della Commissione europea è poi l'istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo ai sensi dell'articolo 89. Anche le misure per l'internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start-up* innovative di cui all'articolo 91 è previsto avvengano nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Gli ultimi due Capi del provvedimento in esame, VII e VII, recano, rispettivamente misure fiscali e le disposizioni finali. Si segnala in tale ambito l'articolo 106 che, in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole, sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto n. 34 del 2020, che subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" della Commissione europea. Di interesse è altresì l'articolo 113 che nel recare una modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 in materia di meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, chiarisce che l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, con tre rilievi attinenti al principio della parità di trattamento, riferiti agli articoli 2, 19 e 22 del decreto in conversione, e un rilievo sull'opportunità di coordinamento tra le misure di cui agli articoli 53, comma 3, e 55 del decreto-legge.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) chiede chiarimenti in merito all'osservazione relativa all'articolo 22 sul Fondo per la formazione delle casalinghe, cui replica il relatore [NANNICINI](#) (*PD*).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema

di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 [\(COM\(2020\) 281 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [GIANNUZZI \(M5S\)](#), relatrice, ai fini della valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame, che si inserisce nel contesto delle misure adottate in risposta alla crisi economica derivante della pandemia di Covid-19, finalizzata a fornire il necessario sostegno agli operatori nei mercati dei capitali e a garantire la liquidità del settore finanziario, per contrastare i pericoli di una recessione.

Ricorda quindi che l'attuale regolamento (UE) 2017/1129 dispone, per gli emittenti di titoli, l'elaborazione di un prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli (azioni e obbligazioni) in un mercato regolamentato, che deve essere trasmesso dalle imprese emittenti ai propri investitori. In tale contesto la Commissione europea ritiene fondamentale garantire che il prospetto non costituisca un ostacolo alla raccolta di capitali sui mercati.

La proposta in esame mira, pertanto, a semplificare la procedura relativa al prospetto da pubblicare, per facilitare alle imprese di accedere a nuovi finanziamenti, per un periodo limitato, in modo da poter ripristinare un rapporto d'indebitamento sostenibile e aumentare la resilienza, per contribuire alla ripresa economica dalla pandemia.

In particolare, si propone, per un periodo di 18 mesi dalla data di applicazione del regolamento, uno specifico "prospetto UE per la ripresa" (una sorta di prospetto breve), che risulta più facile da produrre per le imprese, da leggere per gli investitori e da controllare per le autorità nazionali competenti. Inoltre, riguardo all'obbligo, per gli intermediari finanziari, di informare gli investitori circa la pubblicazione di un supplemento al prospetto, la proposta prevede una semplificazione della disciplina, che consenta di individuare un numero selezionato di investitori da dover contattare e di estendere il termine ultimo entro il quale doverlo fare.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la relatrice rileva anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica del regolamento sul prospetto, ovvero l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce alle istituzioni europee la competenza per stabilire le opportune disposizioni aventi come obiettivo la creazione e il funzionamento del mercato unico.

A norma dell'articolo 4 del TFUE, l'azione dell'UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in base al quale l'UE dovrebbe intervenire solo se gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ed è pertanto richiesta un'azione a livello di UE.

Ai fini della piena integrazione dei mercati dei capitali nell'Unione è essenziale che la normativa sul prospetto sia pienamente armonizzata tra tutti gli Stati membri. In tal modo, quando un'autorità nazionale competente approva un prospetto, l'emittente può chiedere un passaporto per utilizzare detto prospetto in un altro Stato membro dell'UE, dove non saranno quindi necessarie ulteriori autorizzazioni o procedure amministrative per la sua validità. La regolamentazione diversificata a livello dei singoli Stati membri, creerebbe invece un ostacolo alla negoziazione e non consentirebbe di

raggiungere gli obiettivi miranti a creare la base armonizzata per il regime del passaporto dei prospetti. Analogamente, le modifiche alla vigente normativa sul prospetto, finalizzate alla creazione di uno specifico "prospetto UE per la ripresa", con un contenuto e un formato adeguati sia per gli emittenti che per gli investitori, richiede le medesime condizioni di piena armonizzazione europea, senza possibilità di diversificazione nazionale.

Inoltre, poiché il regolamento (UE) 2017/1129 è un atto giuridico dell'Unione, esso può essere modificato soltanto da un analogo strumento europeo.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta apporta modifiche al regolamento sul prospetto, per alleggerire temporaneamente i requisiti sulla pubblicazione del prospetto, per affrontare prontamente le ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19, senza andare al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo. Inoltre, il prospetto UE della ripresa sarà limitato nel tempo essendo proposto come regime temporaneo con scadenza a 18 mesi dalla data di applicazione del regolamento.

Infine, la relatrice fa presente che, sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali, e ne auspica l'applicazione al più presto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 ([COM\(2020\) 282 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*), relatrice, ai fini della valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame, che modifica il regolamento sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di Covid-19.

Ricorda, quindi, che il regolamento sulle cartolarizzazioni e il regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi stabiliscono un quadro generale per le cartolarizzazioni e definiscono un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Tale nuovo regime di cartolarizzazione, in vigore dal gennaio 2019, è infatti l'asse portante dell'azione dell'UE volta a istituire un'Unione dei mercati dei capitali.

Le previsioni economiche dell'estate 2020 della Commissione europea prospettano una recessione molto profonda, con la previsione che l'entità della contrazione economica sia nettamente superiore a quella osservata nel 2009. Per questo motivo, le misure di emergenza immediate devono essere integrate da misure mirate con effetti anche a medio termine.

A tal fine è essenziale che le banche possano continuare a erogare prestiti alle imprese ed è quindi importante predisporre o migliorare tutti gli strumenti che consentano loro di mantenere o rafforzare la loro capacità di erogare prestiti all'economia reale e in particolare alle PMI. Le cartolarizzazioni possono svolgere un ruolo determinante al riguardo in quanto, trasformando i prestiti in titoli negoziabili, possono liberare capitali bancari per l'erogazione di ulteriori prestiti, anche grazie allo scarico delle esposizioni deteriorate, e consentire a una gamma più ampia di investitori di finanziare la ripresa economica.

L'attuale quadro relativo alle cartolarizzazioni, tuttavia, non contempla le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e non è del tutto adatto allo scopo per quanto riguarda le cartolarizzazioni delle esposizioni deteriorate.

La Commissione europea quindi, sulla base di un lavoro di analisi approfondita effettuato dall'Autorità

bancaria europea nel 2019 e 2020, propone una serie di modifiche al regolamento sulle cartolarizzazioni e al regolamento sui requisiti patrimoniali, con l'obiettivo di facilitare l'uso della cartolarizzazione nella ripresa dell'Europa, estendendo il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (in cui è trasferito solo il rischio del credito), nonché di rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario. Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica del regolamento STS, ovvero l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire opportune disposizioni volte all'instaurazione e al funzionamento del mercato unico.

Gli obiettivi perseguiti dalle modifiche proposte, ovvero di aumentare la capacità degli enti creditizi e delle imprese di investimento di erogare prestiti alle imprese e alle PMI e di liberare i loro bilanci dalle esposizioni deteriorate, mantenendo nel contempo la coerenza del quadro prudenziale, per rispondere alla pandemia di Covid-19 e favorire la ripresa economica, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione piuttosto che con singole iniziative nazionali, in considerazione della natura transfrontaliera delle cartolarizzazioni.

L'intervento a livello nazionale non sarebbe in grado d'introdurre efficacemente un trattamento delle cartolarizzazioni più sensibile al rischio, né sarebbe in grado di garantire la coerenza e la standardizzazione delle disposizioni attualmente contemplate da diversi atti giuridici dell'UE, quali le disposizioni in materia di informativa, due *diligence* e mantenimento del rischio.

Inoltre, il quadro giuridico vigente in materia è disciplinato a livello europeo e non può quindi essere modificato autonomamente dagli Stati membri. La possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali è limitata, in quanto il regolamento sulle cartolarizzazioni fornisce già un insieme di norme armonizzato a livello di UE e le modifiche a livello nazionale si porrebbero in conflitto con il diritto dell'Unione vigente. In ogni caso, l'introduzione di diversificazioni nazionali nel mercato interno delle cartolarizzazioni, porterebbe a una frammentazione e a un indebolimento del settore con conseguenti disparità di condizioni e pratiche di arbitraggio normativo.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di aumentare la capacità degli enti creditizi e delle imprese di investimento di erogare prestiti alle imprese e alle PMI e di liberare i loro bilanci dalle esposizioni deteriorate, mantenendo nel contempo la coerenza del quadro prudenziale a seguito della crisi derivante dal Covid-19.

In tal senso, le proposte di modifica riguardano solo alcune disposizioni selezionate del quadro dell'Unione sulle cartolarizzazioni per gli enti creditizi e le imprese di investimento e sono volte esclusivamente a sostenere la ripresa dell'economia nei mesi successivi alla crisi immediata da Covid-19. Inoltre, le modifiche si limitano alle questioni che non possono essere affrontate facendo uso del margine di discrezionalità attualmente previsto dalle norme vigenti.

La relatrice aggiunge, infine, che il 21 settembre scorso l'ABI è intervenuta a un convegno evidenziando l'esigenza di definire un quadro giuridico complessivo a livello europeo, in maniera omogenea e una volta per tutte, per stabilire le condizioni alle quali può essere concessa da ciascuno Stato membro della UE la garanzia pubblica sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati. Una tale decisione darebbe omogeneità agli strumenti di cartolarizzazione, certezza giuridica e velocità nei tempi di esecuzione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 ([COM\(2020\) 283 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, ai fini della valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR - *credit requirements regulation*).

Ricorda, anzitutto, che il CRR stabilisce, insieme alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), il quadro normativo prudenziale per gli enti creditizi che operano nell'Unione, all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2009, al fine di rafforzare la resilienza degli enti che operano nel settore finanziario dell'UE.

Successivamente, una prima modifica al CRR, volta anche a promuovere ulteriormente lo sviluppo di un mercato delle cartolarizzazioni dell'UE di elevata qualità, è stata adottata con il regolamento (UE) 2017/2401, che comprende anche modifiche volte a prevedere un trattamento normativo più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

Con l'attuale crisi derivante dalla pandemia di Covid-19, l'incertezza relativa alla rapidità della ripresa dell'attività economica avrà inevitabilmente ripercussioni sul settore bancario, anche per il previsto aumento del volume dei crediti deteriorati, a causa della profonda recessione.

In tale contesto di crisi, la proposta si pone come obiettivi generali di massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti all'economia e di facilitare l'assorbimento delle perdite subite a causa della pandemia, pur continuando ad assicurare la loro tenuta e la stabilità finanziaria del sistema.

Lo strumento delle cartolarizzazioni costituisce, a tal fine, un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari, in quanto contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale prudenziale delle banche, che può essere riallocato per sostenere l'ulteriore erogazione di prestiti all'economia reale.

La proposta prevede, quindi, di rafforzare il ruolo delle cartolarizzazioni mediante tre modifiche alla normativa sui requisiti patrimoniali delle banche: 1) aumentare la sensibilità al rischio globale della cartolarizzazione sintetica STS nel bilancio; 2) eliminare gli attuali vincoli normativi relativi alla cartolarizzazione di esposizioni deteriorate; 3) modificare l'articolo 249, paragrafo 3, del CRR, per introdurre un ulteriore criterio di ammissibilità al riconoscimento della protezione del credito di tipo personale, per gli enti che applicano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali per le esposizioni verso cartolarizzazioni.

Le modifiche proposte, insieme a quelle al regolamento (UE) 2017/2402 (COM(2020) 282), consentiranno agli enti creditizi di mantenere un elevato volume di prestiti all'economia nei prossimi mesi e forniranno un importante contributo all'assorbimento dell'impatto causato dalla pandemia di Covid-19.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato anzitutto che la proposta si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire opportune disposizioni volte all'instaurazione e al funzionamento del mercato unico. Si tratta della medesima base giuridica dell'atto legislativo oggetto di modifica.

Gli obiettivi perseguiti dalle modifiche previste, ossia di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo la loro resilienza, richiedono un'azione armonizzata a livello dell'Unione. Diversamente, con misure prese a livello nazionale, il mercato interno dei servizi bancari sarebbe soggetto a normative diverse, con la conseguente frammentazione e indebolimento del settore.

Inoltre, il quadro giuridico vigente in materia è già disciplinato a livello europeo e le eventuali modifiche adottate dagli Stati membri a livello nazionale si porrebbero in conflitto con il diritto dell'Unione vigente.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, mantenendo nel contempo la coerenza del

quadro prudenziale.

In tal senso, le modifiche proposte riguardano disposizioni selezionate del quadro dell'Unione sulle cartolarizzazioni per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e sono volte specificatamente a sostenere la ripresa dell'economia in seguito alla crisi da Covid-19. Inoltre, le modifiche si limitano alle questioni che non possono essere affrontate facendo uso del margine di discrezionalità attualmente previsto dalle norme vigenti.

Infine, la relatrice evidenzia che, sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali, e ne auspica l'applicazione al più presto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1764

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, ricordato che la Convenzione sulla criminalità informatica, del 2001, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativamente alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete, il cui obiettivo principale è quello di perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale;

considerato che il Protocollo in ratifica, composto di 16 articoli, provvede a estendere la portata della Convenzione anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, mantenendo un equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, e definendo "razzista e xenofobo" qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti;

considerato che il disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, prevede all'articolo 3, una novella all'articolo 604-bis del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, composto da 115

articoli, suddivisi in VIII Capi, in materia, rispettivamente, di lavoro, coesione territoriale, di salute e scuola, università ed emergenza, di eventi sismici, di sostegno e rilancio dei diversi settori dell'economia, di misure fiscali e recante disposizioni finali;

considerato che le numerose misure a sostegno delle imprese sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e in base alla normativa sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo (Temporary Framework) per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, che consente agli Stati membri di istituire, fino al 31 dicembre 2020, regimi di aiuti alle imprese che non erano in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio;

ricordato che il predetto Temporary Framework è stato ulteriormente ampliato il 3 aprile 2020 con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 sugli aiuti per la ricerca scientifica e per il sostegno all'occupazione (2020/C 112 I/01), l'8 maggio 2020 con la Comunicazione C(2020) 3156 sul sostegno al capitale delle imprese e per gli investimenti nelle transizioni verde e digitale (2020/C 164/03), e il 2 luglio 2020 con la Comunicazione C(2020) 4509 sull'estensione alle piccole e micro imprese anche se in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 (2020/C 218/03);

rilevato che, in particolare, l'articolo 62 prevede che le regioni, province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possano estendere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, e che tale estensione è in linea con la citata ultima modifica al Temporary Framework sugli aiuti di Stato, adottata il 2 luglio 2020 con la Comunicazione C(2020) 4509 sull'estensione alle piccole e micro imprese anche se in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 (2020/C 218/03);

rilevato che l'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, di attuazione alla direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale, e che, al riguardo, la modifica recepisce un'osservazione formulata in coerenza con il dettato della direttiva nel parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo, volta a chiarire che l'istanza di apertura della procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con i seguenti rilievi:

1) l'articolo 2 estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti la disciplina sulla cassa integrazione in deroga, stabilita in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilendo la durata del trattamento, i requisiti di reddito, le competenze amministrative in materia e le risorse finanziarie. Riguardo al periodo oggetto del trattamento, limitato complessivamente a nove settimane, si prevede che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possano autorizzare fino a tredici settimane di trattamento. Considerato che i periodi di sospensione dell'attività sportiva professionistica hanno riguardato l'intero territorio nazionale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare il limite di durata, sotto il profilo della parità di trattamento tra i lavoratori in questione residenti nelle diverse regioni. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere forme di sostegno per i lavoratori e le lavoratrici che traggono dallo sport la loro fonte di reddito prevalente anche se appartengono a discipline o campionati non professionisti, per esempio nel caso di molti sport femminili;

2) similmente, l'articolo 19 riconosce ai datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità, da parte dei lavoratori residenti o domiciliati nelle "zone rosse", di raggiungere il luogo di lavoro, la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all'assegno ordinario di integrazione salariale, entro determinati limiti. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare il

trattamento con le altre regioni, considerato che nel periodo temporale in oggetto sono stati adottati provvedimenti (anche da parte di enti territoriali) di contenimento e di divieto di allontanamento riguardanti territori anche di altre regioni oltre a quelle oggetto della misura;

3) l'articolo 22 istituisce il "Fondo per la formazione delle casalinghe", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla formazione e a incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale delle donne iscritte all'Assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che svolgono attività nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico. Considerato che il citato articolo 7 della legge n. 493 del 1999 fa riferimento alle "persone di età compresa tra 18 e 67 anni", valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la misura anche agli uomini rientranti nella medesima fattispecie e di aggiungere tra le misure oggetto dell'intervento strumenti di sostegno all'occupabilità delle persone coinvolte;

4) l'articolo 53, al comma 3, prevede un rifinanziamento del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pari a 200 milioni di euro, destinato al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture. Il comma 5 ne individua la copertura attingendo alle risorse del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Considerato che il successivo articolo 55 riapre i termini per la richiesta da parte degli enti locali delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della PA, ponendo la relativa copertura a carico del medesimo Fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni concernenti il medesimo Fondo, anche al fine di non mettere a repentaglio la velocità di pagamento della PA rispetto ai crediti aperti.

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 195 (pom.) del 07/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che nella seduta del 24 settembre la relatrice Ginetti aveva già dato conto di una proposta di parere favorevole.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) interviene quindi in relazione all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che inserisce nell'articolo 604-*bis* del codice penale, sul reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, la modalità dei mezzi informatici o telematici.

Rileva, al riguardo, che le condotte di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul crimine informatico e al relativo Protocollo addizionale oggi all'esame di questa Commissione, formano oggetto anche di un'altra norma del nostro ordinamento, ovvero la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo.

Evidenzia, infatti, come il cyberbullismo, una piaga in prepotente espansione tra i più giovani e non solo, si estrinsechi spesso anche attraverso atti di discriminazione ed emarginazione per motivi di razza, etnia e religione, che sono quelli contemplati dalla Convenzione.

Rileva, inoltre, come la legge n. 71 del 2017 definisca i comportamenti del cyberbullismo senza tuttavia criminalizzarne la condotta, mentre l'obiettivo della Convenzione sia invece improntato sulla criminalizzazione di tutti i comportamenti che esprimono odio etnico, razziale e religioso, realizzati

attraverso strumenti informatici.

Ritiene, pertanto, opportuno invitare la Commissione di merito a intervenire non solo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, ma anche sulla legge n. 71 del 2017, al fine di dare compiuta attuazione al Protocollo in ratifica.

Ricorda, infine, che sono attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato ben 6 disegni di legge volti a rafforzare la tutela delle vittime dei predetti comportamenti e che alcuni di questi già propongono una criminalizzazione delle condotte di cyberbullismo, comprese la discriminazione razziale ed etnica per via informatica.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*), apprezzate le circostanze, integra pertanto la propria proposta di parere recependo, nelle premesse, le sollecitazioni da ultimo formulate dalla senatrice Lonardo (pubblicata in allegato).

Previa verifica del numero legale, la nuova proposta di parere della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto, viene infine posta ai voti e approvata dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie ([COM\(2020\) 355 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 2, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) dà lettura di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, rilevando che l'atto in esame appare pienamente rispettoso dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Inoltre, le forme di agevolazione alle realtà ultraperiferiche dell'Unione ivi previste risultano conformi alle disposizioni dei Trattati e in particolare a quanto prescritto dall'articolo 349 del TFUE.

Osserva poi che sarebbe comunque necessaria una maggiore funzionalizzazione delle politiche dell'Unione al fine di fronteggiare efficacemente tutte le diseconomie derivanti dagli svantaggi territoriali. Le disposizioni recate dal TFUE, infatti, presentano una logica economica e giuridica che ben potrebbe - attraverso un utilizzo appropriato delle regole sugli aiuti di Stato - estendersi alle piccole isole di tutti gli Stati membri, ai territori caratterizzati da svantaggi collegati alla loro condizione di montagna e, più in generale, ai territori collocati nelle aree interne rientranti nei parametri di svantaggio.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il presidente [STEFANO](#) pone ai voti, previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice, pubblicato in allegato resoconto, che viene approvato dalla Commissione.

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 ([COM\(2020\) 384 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, integra la propria relazione illustrativa ricordando che la proposta in esame intende modificare la decisione n. 445/2014/UE al fine di offrire alle due Capitali europee della cultura più penalizzate dalla pandemia, e cioè quelle designate da Croazia (Fiume) e Irlanda (Galway) per il 2020, la possibilità di attuare i loro programmi fino al 30 aprile 2021 senza modificare l'anno di designazione. Per fare questo, la Commissione europea propone altresì di rinviare una delle tre capitali del 2021 (quella designata da un Paese candidato o potenziale candidato) al 2022 e le altre due (designate da Romania e Grecia, ovvero Timișoara ed Eleusi) al 2023, anno in cui, per via della *Brexit*, era prevista invece una sola Capitale europea della cultura.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la relazione informativa prevista dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale si esprimono valutazioni positive sul progetto, in quanto punta a garantire l'efficacia dell'azione Capitali europee della Cultura, prorogando le due Capitali del 2020 al 2021, in considerazione dell'impossibilità di svolgere nel corrente anno le manifestazioni previste.

Il progetto di decisione sarà peraltro all'ordine del giorno del Consiglio istruzione dell'UE nella sessione del 30 novembre - 1° dicembre, in vista di un successivo accordo con il Parlamento europeo. Il Governo non ravvisa particolari criticità e quindi la proposta sarà appoggiata dalla delegazione italiana nelle riunioni negoziali del Consiglio.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, di specifica competenza della Commissione, la relatrice rileva che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della decisione n. 445/2014/UE istitutiva dell'azione, ovvero l'articolo 167, paragrafo 5, del TFUE, che attribuisce all'Unione il compito di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». Poiché la predetta decisione è un atto giuridico dell'Unione, essa può essere modificata soltanto da un analogo strumento. L'obiettivo di far fronte alla situazione straordinaria creatasi per gli anni 2020 e 2021, non può pertanto essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri. Relativamente, quindi, al principio di proporzionalità, osserva che le modifiche proposte appaiono idonee a far fronte al predetto scopo, in quanto predispongono condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'azione culturale europea negli anni 2020 e 2021, da parte dei Paesi interessati, per realizzare i rispettivi programmi e attività culturali in maniera tale da garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione. Le modifiche proposte, pertanto, non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della proposta e sono limitate agli anni 2020 e 2021 in cui è previsto l'impatto massimo della pandemia.

Rileva, in conclusione, che la proposta rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord ([COM\(2020\) 360 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'atto in titolo, osservando che, a causa della *Brexit*, dal 1° gennaio 2021 la normativa dell'Unione sull'IVA non si applicherà più al Regno Unito. Tuttavia, sulla base di quanto sancito dal Protocollo relativo all'Irlanda e all'Irlanda del Nord, annesso all'Accordo di recesso, l'Irlanda del Nord rimarrà soggetta alla normativa europea sull'IVA relativa ai beni, per evitare

una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Per quanto riguarda i servizi, invece, l'Irlanda del Nord è considerata, insieme al resto del Regno Unito, esterna all'UE.

Il predetto quadro normativo dà quindi luogo, in Irlanda del Nord, ad un sistema misto, in base al quale le cessioni, gli acquisti intracomunitari (a cui si applica la regola della tassazione nello Stato membro di destinazione) e le importazioni di beni situati in Irlanda del Nord, sono soggetti alle norme armonizzate dell'UE, al contrario delle prestazioni di servizi effettuate nello stesso territorio.

Affinché il sistema europeo funzioni adeguatamente è però essenziale che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi), siano identificati ai fini dell'IVA conformemente alle norme dell'UE. Ciò anche per garantire il corretto funzionamento dei regimi speciali facoltativi per i soggetti passivi che prestano servizi a persone non soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni.

In quest'ottica, prosegue la relatrice, è importante che tali soggetti passivi (e, se del caso, gli enti non soggetti passivi) siano identificati nell'Irlanda del Nord mediante un numero distinto di identificazione IVA dell'UE, accordato in conformità delle norme ISO 3166 e diverso da qualsiasi numero di identificazione IVA del Regno Unito (che inizia con "GB") che sarà attribuito conformemente alla normativa del Regno Unito. Con questa iniziativa, si propone pertanto che i numeri di identificazione IVA nell'Irlanda del Nord abbiano il prefisso specifico "XI".

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rileva innanzitutto che la base giuridica è identificata nell'articolo 113 del TFUE, in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta. In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Ai fini del funzionamento del mercato interno e della riscossione delle risorse proprie dell'Unione, la disciplina dell'IVA richiede una piena armonizzazione tra gli Stati membri ed è pertanto disciplinata a livello dell'Unione. Per lo stesso motivo una modifica a tale disciplina non può che essere disposta con un atto europeo, compreso il caso di specie dell'esigenza di stabilire un codice IVA per l'Irlanda del Nord, relativo agli scambi di beni con gli altri Stati europei.

Inoltre, l'IVA è un'imposta armonizzata a livello di Unione e, pertanto, qualsiasi iniziativa volta a introdurre un codice specifico da usare per il sistema IVA dell'UE in relazione all'Irlanda del Nord necessita di una proposta di modifica della direttiva IVA.

Per quanto riguarda invece il rispetto del principio di proporzionalità, osserva che la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo dell'introduzione del codice speciale per l'Irlanda del Nord, ai fini del corretto funzionamento del mercato unico dopo il recesso del Regno Unito dall'UE.

La modifica potrà comportare un elemento di complessità aggiuntiva nelle transazioni stante la aggiunta di un codice identificativo che attrae alla disciplina dell'UE le sole cessioni di beni da e per l'Irlanda del Nord. Si tratta, tuttavia, di una criticità strettamente conseguenziale all'accordo di recesso del novembre 2019.

Conclude osservando che il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali, e ne auspica l'applicazione al più presto, in considerazione della scadenza del 31 dicembre 2020 stabilita nell'Accordo di recesso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita la Commissione ad approfondire, sulla base di quanto disposto dall'atto in esame e proprio con riferimento alla disciplina dell'IVA, la peculiare situazione

che vede ad oggetto il comune di Campione d'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione ([COM\(2020\) 371 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevando preliminarmente che la base giuridica dell'atto si rinviene nell'articolo 349 del TFUE, norma che prevede la possibilità di introdurre misure specifiche, anche in ambito di politiche fiscali, a favore delle regioni ultraperiferiche per compensare l'effetto dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. L'imposta "dazi di mare" è pertanto un'imposta indiretta in vigore esclusivamente per i prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche (RUP) francesi della Martinica, della Guadalupa, della Guyana francese, della Riunione e di Mayotte.

La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio del 17 dicembre 2014 autorizza la Francia a prevedere, fino al 31 dicembre 2020, esenzioni dall'imposta "dazi di mare" per alcuni prodotti di tali zone.

Nel dettaglio, la Francia ha chiesto alla Commissione di mantenere un sistema impositivo differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1° gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2027. Tuttavia, l'esame degli elenchi di prodotti cui la Francia intende applicare un'imposizione differenziata richiede un lungo lavoro, consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la giustificazione di un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità. La crisi della pandemia Covid-19 ha peraltro fortemente ritardato il predetto lavoro, che non è stato ancora completato.

Al contempo, la mancata adozione di una proposta anteriormente al 1° gennaio 2021 potrebbe creare una lacuna legislativa, in quanto renderebbe impossibile l'applicazione di qualsiasi imposizione differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1° gennaio 2021, pur essendo questa, in linea di massima, giustificata.

Stante quanto precede, la proposta mira a prolungare di sei mesi la durata del regime attuale, modificando la decisione n. 940/2014/UE, per consentire alla Francia di portare a termine l'analisi completa dei singoli prodotti per i quali si intende domandare l'autorizzazione dell'applicazione di una tassazione differenziata, e alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, l'oratore rileva che, secondo la Commissione europea, la proposta appare conforme in quanto solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare l'applicazione dei Trattati a queste regioni, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. Ciò vale anche per la concessione di deroghe al divieto di imposizioni differenziate di cui all'articolo 110 del TFUE. La proposta, sempre secondo la Commissione europea, rispetta anche il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea. Essa mira infatti a prolungare di sei mesi la durata del regime attualmente applicabile per dare modo di portare a termine l'analisi completa, prodotto per prodotto, della domanda intesa ad autorizzare l'applicazione di una tassazione differenziata onde compensare gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le produzioni locali. Qualsiasi altra proroga sarà autorizzata solamente al termine di questa analisi, prodotto per prodotto, della domanda delle autorità francesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 ([COM\(2020\) 282 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [BOTTO](#) (M5S), nel rinviare a quanto già osservato nella propria relazione introduttiva, ritiene che l'atto rispetti pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 ([COM\(2020\) 281 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), nel rinviare a quanto già osservato nella propria relazione introduttiva, ritiene che l'atto rispetti pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI.

Il presidente [STEFANO](#) informa la Commissione che la seduta già convocata per domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1764

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che la Convenzione sulla criminalità informatica, del 2001, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativamente alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete, il cui obiettivo principale è quello di perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale;

considerato che il Protocollo in ratifica, composto di 16 articoli, provvede a estendere la portata della Convenzione anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, mantenendo un equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, e definendo "razzista e xenofobo" qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti;

considerato che il disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, prevede all'articolo 3, una novella all'articolo 604-bis del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici;

ritenuto opportuno, al riguardo, intervenire anche sulla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo, al fine di dare compiuta attuazione al Protocollo in ratifica;

ricordato, infine, che sono attualmente all'esame del Senato alcuni disegni di legge volti a rafforzare la tutela delle vittime dei predetti comportamenti, con la criminalizzazione delle condotte di cyberbullismo mediante discriminazione razziale ed etnica per via informatica;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 355 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis
, n. 2) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 14a Commissione, esaminata la proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020) 355), ritiene necessario sostenere la continuità del regime di agevolazione fiscale previsto dalla proposta, sottolineando che le misure speciali introdotte hanno avuto un impatto positivo sulle condizioni economiche e sociali delle Isole, considerato che i fattori negativi che incidono sull'Arcipelago, nella specie la lontananza, la difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime ed energia, l'obbligo di stoccaggio, lo smaltimento dei rifiuti e le limitate dimensioni del mercato locale, continuano a esistere e danno luogo a costi aggiuntivi che sono oggetto di compensazione mediante l'applicazione delle esenzioni su determinate produzioni locali.

La Commissione ritiene, inoltre, la proposta coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, cui deve essere ancorato l'esercizio delle competenze legislative dell'Unione.

In particolare, con riguardo al principio di sussidiarietà, che legittima l'intervento dell'Unione se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, «a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione», essere conseguiti meglio a livello di Unione, nel caso di specie, poiché l'obiettivo della proposta, di introdurre agevolazioni fiscali a sostegno di alcune produzioni della regione ultraperiferica della Spagna, per favorirne la

crescita economica e l'occupazione, incide sul corretto ed efficace funzionamento del mercato interno e delle politiche comuni tra cui quella doganale, commerciale, fiscale e agricola, è necessario che la misura sia adottata dall'Unione stessa, come previsto dall'articolo 349 del TFUE.

Con riguardo al principio di proporzionalità si ritiene che il contenuto e la forma dell'azione proposta sia limitato a quanto strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo da raggiungere, prevedendo di stabilire un'unica aliquota massima di riduzione fiscale e lasciando alle autorità spagnole la libertà di decidere la percentuale specifica per ciascun prodotto, salvo l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio. Nel merito della proposta, la Commissione ritiene che le previste forme di agevolazione alle realtà ultraperiferiche dell'Unione siano del tutto conformi alle disposizioni dei Trattati e in particolare all'articolo 349 del TFUE.

Si ritiene tuttavia necessaria una maggiore funzionalizzazione delle politiche europee al fine di combattere tutte le diseconomie che derivano dagli svantaggi territoriali. A tale riguardo, le disposizioni del TFUE che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione presentano una logica economica e giuridica che permetterebbe - attraverso un utilizzo appropriato delle regole in materia di aiuti di Stato - una loro estensione anche alle piccole isole di tutti gli Stati membri, ai territori caratterizzati da svantaggi collegati alla loro condizione di montagna, e più in generale ai territori collocati nelle aree interne che rientrino nei parametri di svantaggio.

